




studio associato

Via Giorgio e Guido Paglia, n° 21 – 24122 BERGAMO – e-mail: bergamo@eurogeo.net
Tel. +39 035 248689 – +39 035 271216 – Fax +39 035 271216

REL. SS-2 02/05/2016

COMUNE DI SCANZOROSCIATE

Piazza della Costituzione, 1 – Scanzorosciate (Bg)



**ELABORATO RISCHI INCIDENTI RILEVANTI
D.M. 9/5/2001**

Relazione tecnica

Bergamo, giugno 2016



SOMMARIO

1	PREMESSA	5
2	INTRODUZIONE	6
2.1	Identificazione degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili	6
2.1.1	Elementi territoriali vulnerabili	6
2.1.2	Elementi ambientali vulnerabili	8
2.2	Determinazione delle aree di danno	8
2.2.1	Valori di soglia	8
2.2.2	Aree di danno	9
2.3	Criteri per la valutazione della compatibilità territoriale e ambientale	10
2.3.1	Compatibilità territoriale.....	10
2.3.2	Compatibilità ambientale.....	11
3	ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ NEL COMUNE DI SCANZOROSCIATE .	12
3.1	Descrizione delle attività a rischio d'incidente rilevante	12
3.1.1	Polynt S.p.A.....	12
3.2	Individuazione degli scenari incidentali e determinazione dell'inviluppo delle aree di danno.....	20
3.2.1	Polynt S.p.A.....	20
4	IDENTIFICAZIONE DELLE CATEGORIE TERRITORIALI E AMBIENTALI VULNERABILI E VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ.....	23
5	PRESCRIZIONI PIANIFICATORIE	25
6	CONCLUSIONI.....	27





1 PREMESSA

Su incarico dell'amministrazione comunale di Scanzorosciate è stato redatto il presente documento che, con i relativi allegati, costituisce l'*Elaborato tecnico Rischi Incidenti Rilevanti* (ERIR) per il comune di Scanzorosciate.

La redazione dell'ERIR è prevista dall'art. 22 comma 7 del D.Lgs 105 del 26 giugno 2015 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", per quei comuni in cui risiedono aziende a rischio di incidente rilevante o sul cui territorio ricadano gli impatti degli scenari incidentali individuati da tali aziende. L'ERIR è predisposta secondo le disposizioni di cui al D.M. 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante", in vigore sino all'emanazione del decreto sostitutivo previsto al comma 3 del medesimo art. 22 del D.Lgs 105 del 26 giugno 2015.

In mancanza di tale decreto sostitutivo, che espliciterà le linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle relative zone interessate dagli stabilimenti, il presente Elaborato è stato redatto facendo riferimento alla D.G.R. IX/3753 del 11 luglio 2012 della Regione Lombardia "Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'Elaborato tecnico Rischi Incidenti Rilevanti (ERIR) nei comuni con stabilimenti a Rischio d'Incidente Rilevante".

Da sempre gli obiettivi pianificatori si devono interfacciare con le esigenze insediative delle realtà locali residenziali e produttive. Vige pertanto la necessità di valutare e verificare preventivamente la compatibilità tra tipologie insediative differenti, oltre che della loro collocazione nel contesto territoriale e ambientale.



2 INTRODUZIONE

L'ERIR è un documento che consente una maggior leggibilità e una più chiara definizione dei problemi, delle valutazioni, delle prescrizioni cartografiche, utili sia nelle fasi di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici che nelle fasi di attuazione.

Sinteticamente l'ERIR prevede 3 fasi principali:

1. Identificazione degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili;
2. Determinazione delle aree di danno;
3. Valutazione della compatibilità urbanistica e ambientale.

2.1 Identificazione degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili

Il D.M. del 9 maggio 2001 ha definito gli elementi tecnici necessari per la valutazione della compatibilità territoriale e ambientale con lo scopo di garantire sia i requisiti minimi di sicurezza per la popolazione e le infrastrutture, che un'adeguata protezione per gli elementi sensibili al danno ambientale.

Il contesto urbano, territoriale e ambientale esistente è stato sovrapposto con lo stato di rischio indotto dalla presenza delle aziende e sono state valutate le incompatibilità esistenti e le potenziali incompatibilità legate a future trasformazioni.

2.1.1 Elementi territoriali vulnerabili

La valutazione della vulnerabilità territoriale nell'intorno di uno stabilimento R.I.R. è valutata mediante una classificazione delle aree a esso circostanti che si basa sull'indice di edificabilità, sull'individuazione degli specifici elementi vulnerabili di natura puntuale e sulle infrastrutture di trasporto e tecnologiche lineari e puntuali presenti.

Sulla scorta di tali principi ragionati, il D.M. del 9 maggio 2001 riporta in allegato la seguente Tabella 1 che definisce le *Categorie Territoriali*. Tali categorie sono state redatte tenendo conto di alcune valutazioni relative ai possibili scenari incidentali e della difficoltà di evacuazione, valutata quest'ultima sulle intrinseche caratteristiche delle tipologie urbanistiche.



Tabella 1: Categorie territoriali

<p>CATEGORIA A Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a $4,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità – ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti). Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto – ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).</p>
<p>CATEGORIA B Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra $4,5$ e $1,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità – ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti). Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto – ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti). Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso – ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università ecc. (oltre 500 persone presenti). Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio – ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1000 al chiuso). Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).</p>
<p>CATEGORIA C Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra $1,5$ e $1 \text{ m}^3/\text{m}^2$. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso – ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università ecc. (fino a 500 persone presenti). Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio – ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale). Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).</p>
<p>CATEGORIA D Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e $0,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile – ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc.</p>
<p>CATEGORIA E Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a $0,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli e zootecnici.</p>
<p>CATEGORIA F Area entro i confini dello stabilimento. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.</p>



2.1.2 Elementi ambientali vulnerabili

La valutazione della vulnerabilità ambientale nell'intorno di uno stabilimento R.I.R. prende in considerazione il pericolo per l'ambiente che può essere causato dal rilascio incidentale di sostanze pericolose e suddivide gli elementi ambientali secondo le seguenti matrici ambientali, vulnerabili e potenzialmente interessate dal tale rilascio:

- Beni paesaggistici e ambientali (D.Lgs 22 gennaio 20014, n. 42);
- Aree naturali protette (es. parchi e altre aree definite in base a disposizioni normative);
- Risorse idriche superficiali (es. acquifero superficiale, idrografia primaria e secondari; corpi d'acqua estesi in relazione al tempo di ricambio ed al volume del bacino);
- Risorse idriche profonde (es. pozzi di captazione a uso idropotabile o irriguo, acquifero profondo non protetto, zona di ricarica della falda acquifera);
- Uso del suolo (es. aree coltivate di pregio, aree boscate).

La vulnerabilità di tali elementi deve essere valutata in relazione alla fenomenologia incidentale di riferimento. Su tale base, in via generale e solo a titolo di esempio, si potrà considerare trascurabile l'effetto prodotto da fenomeni energetici come l'esplosione e l'incendio nei confronti dell'acqua e del sottosuolo.

2.2 Determinazione delle aree di danno

La determinazione delle aree di danno avviene in due step, il primo consiste nella definizione di valori di soglia correlati al danno a persone o strutture e il secondo nella valutazione della relativa estensione delle tipologie di danno.

2.2.1 Valori di soglia

Il danno a persone o strutture è correlabile all'effetto fisico di uno scenario incidentale, basato su modelli di vulnerabilità. Il D.M. del 9 maggio 2001 considera sufficiente un approccio semplificato fondato sul superamento di un valore di soglia al di sotto del quale si ritiene convenzionalmente che il danno non accada, mentre al di



sopra del quale si ritiene che il danno possa accadere. Sulla scorta di tale considerazione i valori di soglia sono espressi nella seguente tabella:

Tabella 2: Valori di soglia.

Scenario incidentale	Categoria effetti				
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili	Danni alle strutture/effetti domino
Incendio (radiazione termica stazionaria)	12,5 kW/m ²	7 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²	12,5 kW/m ²
BLEVE/Fireball (radiazione termica variabile)	Raggio fireball	359 kJ/m ²	200 kJ/m ²	125 kJ/m ²	200-800m (secondo la tipologia del serbatoio)
Flash-fire (radiazione termica istantanea)	LFL	½ LFL			
VCE (sovrappressione di picco)	0,3 bar (0,6 in spazi aperti)	0,14 bar	0,07 bar	0,03 bar	0,3 bar
Rilascio tossico (dose assorbita)	LC50 (30 min, hmn)		IDLH		

2.2.2 Aree di danno

La determinazione delle aree di danno deve essere eseguita dal gestore dell'impianto a Rischio di Incidente Rilevante, tenendo in considerazione le specificità della propria situazione in relazione ai valori di soglia indicati nella Tabella 2.

Il gestore deve condurre le analisi per la determinazione delle aree di danno in relazione alla tipologia di impianto e secondo le normative vigenti.

Per ciascuna delle classi incidentali il gestore deve individuare la classe di probabilità degli eventi secondo la suddivisione indicata nella Tabella 3 e nella Tabella 4.

In linea generale, gli effetti fisici di un incidente hanno un impatto via via decrescente allontanandosi dal punto di accadimento. A partire dal centro di origine dell'incidente il territorio viene classificato in 3 zone, secondo quanto indicato nella Tabella 2c della *Direttiva regionale grandi rischi*, Regione Lombardia, 2008, di forma circolare il cui raggio è individuato dal gestore e che corrispondono alla seguente classificazione:

- **Zona I – zona di sicuro impatto:** coincide con l'estensione massima degli effetti di Inizio Letalità (Tabella 2);



- **Zona II – zona di danno:** coincide con l'estensione massima degli effetti per cui si hanno Lesioni Irreversibili (Tabella 2);
- **Zona III – zona di attenzione:** coincide con l'estensione massima degli effetti per cui si hanno Lesioni Reversibili (Tabella 2).

2.3 Criteri per la valutazione della compatibilità territoriale e ambientale

La compatibilità territoriale e quella ambientale devono essere formulate sulla base delle informazioni fornite dal gestore e, ove previsto, le valutazioni dell'autorità competente, integrate e rielaborate con altre eventuali informazioni pertinenti.

2.3.1 Compatibilità territoriale

La compatibilità dello stabilimento con il territorio è valutata prendendo in considerazione le tipologie di insediamento, categorizzate secondo quanto in Tabella 1, e sovrapponendole con l'involuppo delle aree di danno.

Il risultato di tale sovrapposizione indica le categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti e sono schematizzate nelle seguenti tabelle fornite dal D.M. del 9 maggio 2001.

Tabella 3: Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti.

Classe di probabilità degli eventi	Categoria di effetti			
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
$< 10^{-6}$	DEF	CDEF	BCDEF	ABCDEF
$10^{-4} - 10^{-6}$	EF	DEF	CDEF	BCDEF
$10^{-3} - 10^{-4}$	F	EF	DEF	CDEF
$> 10^{-3}$	F	F	EF	DEF

Tabella 4: Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti (per il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica).

Classe di probabilità degli eventi	Categoria di effetti			
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
$< 10^{-6}$	EF	DEF	CDEF	BCDEF
$10^{-4} - 10^{-6}$	F	EF	DEF	CDEF
$10^{-3} - 10^{-4}$	F	F	EF	DEF
$> 10^{-3}$	F	F	F	EF



Per la predisposizione di strumenti di pianificazione urbanistica è necessario considerare la Tabella 3, mentre per il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza della variante urbanistica la Tabella 4.

2.3.2 *Compatibilità ambientale*

La compatibilità ambientale di uno stabilimento a RIR si basa sulla definizione di due categorie di danno:

- *Danno significativo*: danno per il quale gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente nell'arco di 2 anni dall'inizio degli interventi stessi;
- *Danno grave*: danno per il quale gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente in un periodo superiore a 2 anni dall'inizio degli interventi stessi.

Al fine della valutazione della compatibilità ambientale è da ritenere non compatibile l'ipotesi di danno grave.



3 ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ NEL COMUNE DI SCANZOROSCIATE

3.1 Descrizione delle attività a rischio d'incidente rilevante

La pericolosità industriale a Scanzorosciate è connessa alla presenza di un'azienda a Rischio d'Incidente Rilevante, la Polynt S.p.A. (TAV. 1).

La ditta *Polynt S.p.A.*, con sede a Scanzorosciate in via E. Fermi, 51, svolge la propria attività nella zona industriale del territorio comunale, nell'area compresa tra la via Aldo Moro, la via Polcarezzo e il confine comunale con Pedrengo. L'azienda è uno stabilimento di soglia superiore ed è pertanto soggetta all'obbligo di *Notifica* ai sensi dell'art. 13 e alla redazione del *Rapporto di Sicurezza* ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 105/2015.

Nell'Allegato 1 è riportata la scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori, ex Allegato 2 del D.Lgs 105/2015, della ditta Polynt S.p.A..

3.1.1 Polynt S.p.A.

L'azienda *Polynt S.p.A.*, occupa per l'attività produttiva una superficie di circa 440.000 m², di cui 150.000 m² riservati ad impianti ed edifici e 50.000 m² a strutture ecologiche.

Lo Stabilimento di Scanzorosciate opera nel campo chimico e in particolare sull'ossidazione di idrocarburi e sui successivi processi di esterificazione, addizione e idrogenazione, volti alla produzione di Anidridi Ftalica, Maleica e Trimellitica, Acido Fumarico e Malico, Esteri ed Anidridi speciali o idrogenate e Catalizzatori per ossidazione. Tali prodotti sono destinati soprattutto alle resine e alle materie plastiche ad usi aeronautici, nautici, trasporti terrestri, per l'elettrotecnica e l'elettronica, l'edilizia, il settore delle infrastrutture civili e urbanistiche, l'arredamento e lo sport, nonché l'additivazione di sostanze alimentari.

Lo Stabilimento di Scanzorosciate è organizzato, dal punto di vista della produzione, nei seguenti reparti:

- *Reparto Anidride Ftalica e Utilities*
- *Reparto Anidride Maleica e Trimellitica*
- *Reparto Acido Fumarico e Malico*



- *Reparto Derivati (Esteri e Anidridi Speciali/Idrogenate)*
- *Reparto Catalizzatori e BTN (sintesi precursori per catalizzatori)*

In linea generale l'azienda ha individuato 27 aree dello stabilimento all'interno delle quali si svolgono tutte le attività funzionali allo svolgimento del ciclo produttivo (Uffici, parcheggi, magazzini, aree di stoccaggio, impianti produttivi, ecc.).

I terreni circostanti lo stabilimento sono destinati a insediamenti industriali, coltivazioni agricole o servizi (centro sportivo, piazzola ecologica, area mercato).

Nell'arco di 1 km dall'insediamento sono presenti:

- il municipio;
- le scuole dell'infanzia e primarie;
- il centro sportivo;
- la chiesa;
- il cimitero;
- altri potenziali centri di aggregazione (Anziani, oratorio, ...);
- l'area ecologica.

Le infrastrutture più importanti presenti nel raggio di 5 km dallo stabilimento sono:

- Strade statali SS42 (del Tonale), SS671;
- Strade provinciali SP67, SP70, SP35, SP38, SP65, SP17;
- Ferrovia Bergamo-Brescia
- Autostrada A4;
- Aeroporto di Orio al Serio;
- Fiume Serio.




Figura 1: estensione degli inviluppi territoriali compresi nel raggio di 1 e 5 km dai confini dello stabilimento (Ortofoto 2012, estratto del servizio WMS del Portale Cartografico della Regione Lombardia) – Scala 1:20.000.



3.1.1.1 Principali Sostanze e preparati soggetti al D.Lgs 105/2015

Relativamente alle sostanze e alle attività soggette a Notifica ai sensi del D.Lgs. 105/2015 la Polynt ha individuato i quantitativi di ciascuna di esse e li ha confrontati coi limiti stabiliti dalla normativa.

Le sostanze soggette al D.Lgs. 105/2015 sono presenti in diverse quantità all'interno dello stabilimento, sia negli impianti produttivi che nelle aree di stoccaggio. Nelle seguenti tabelle, estratte dal *Rapporto di Sicurezza* redatto dall'azienda (ottobre 2015) sono elencate tali sostanze, le relative quantità e i limiti di soglia per l'applicazione degli articoli 13 o 15 del Decreto Legislativo.

Nel *Rapporto di Sicurezza* l'azienda ha tenuto conto anche degli scenari di dispersione tossica relativi al benzene, sostanza non soggetta alla Direttiva 2012/18 e al D.Lgs 105/2015 per quanto concerne la tossicità. La scelta è stata operata per maggior completezza e a favore di sicurezza.



Categorie di pericolo elencate nella colonna 1 dell'Allegato 1 - Parte 1°

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n.1272/2008	Frasì H, P, E	Sostanza	Quantità massima detenuta o prevista (t)	Quantità limite (t)	
				Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE					
H1 TOSSICITA' ACUTA			8,5	5	20
Categoria 1, tutte le vie di esposizione					
	H300	-	-		
	H310	-	-		
	H330	Ammonio Metavanadato	8,5		
H2 TOSSICITA' ACUTA			329,3	50	200
Categoria 2, tutte le vie di esposizione					
	H300	-	-		
	H310	-	-		
	H330	Diciclopentadiene	20,8		
Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)					
H331		Anidride metilendometilentetraidroftalica (METH-E)	315		
		Anidride metilendometilentetraidroftalica (METH-ES)			
		Anidride metilendometilentetraidroftalica (METH)			
		Titanato (Tyzor TPT - 20B)	10		
		Anidride solforosa	5,5		
	H300 – H310 – H330 – H331	Rifiuti	8		
H3 TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) ESPOSIZIONE SINGOLA			0	50	200
STOT SE Categoria 1					
	H370	-	-		

Sezione «P» — PERICOLI FISICI					
P1a ESPLOSIVI			0	10	50
(cfr. nota 8) Esplosivi instabili; oppure esplosivi divisione ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6					
	H200	-	-		
	H201	-	-		
	H202	-	-		
	H203	-	-		
	H205	-	-		
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8) Esplosivi, divisione ADR 1.4 (cfr. nota 10)			0	50	200
	H204	-	-		
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2			0	10	50
	H220	-	-		
	H221	-	-		
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)			0	150 (peso netto)	500 (peso netto)
Aerosol «infiammabili» delle Cat. 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1 (NON se contenente solido infiammabile)					
	H222	-	-		





Stabilimento di Scanzorosciate (BG)
Rapporto di sicurezza ai sensi del DLgs 105/2015

Ottobre 2015

	H223	-	-		
P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)					
Aerosol «infiammabili» delle Cat. 1 o 2, <i>non</i> contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2)					
	H222	-	-	5000 (peso netto)	50000 (peso netto)
	H223	-	-		
P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1					
	H270	-	-	50	200
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI					
Liquidi infiammabili, categoria 1,					
<i>oppure</i>					
Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 solo se mantenuti a una temperatura > ebollizione,					
<i>oppure</i>					
altri liquidi con punto di infiammabilità ≤60°C, mantenuti a una temperatura > ebollizione (cfr. nota 12)					
	H224	Isoprene	211,06	10	50
	H225	-	-		
	H226	-	-		
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI					
Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti,					
<i>oppure</i>					
altri liquidi con punto di infiammabilità ≤60 °C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12)					
	H225	-	-	50	200
	H226	-	-		
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI					
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b					
			12.180,545	5000	50000
	H225	Acetone	36		
		Alcool Etilico	12		
		Denaturato 3% toluene			
		Alcool isopropilico	45		
		Benzene	4730,17		
		Diciclopentadiene	20,8		
		Dietilamina anidra	6,275		
		Etere isopropilico	3		
		Toluene	19,6		
		H226	Acido Acetico	263	
	Alcool Isobutilico		212		
	Alcool N-butilico		110		
	Metilciclopentadiene				
	Dimero		73,5		
	O-Xilene		4930,2		
	Pseudocumene		1585		
	Titanato (Tyzor TPT - 20B)	10			
	H225 - H226	Rifiuti	64,5		
Sezione «P» — PERICOLI FISICI					
P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI					
Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B					
	H240	-	-	10	50
	H241	-	-		
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI					
Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F					
			0	50	200





Stabilimento di Scanzorosciate (BG)
Rapporto di sicurezza ai sensi del DLgs 105/2015

Ottobre 2015

Sezione «P» — PERICOLI FISICI					
	H242	-	-		
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI					
Liquidi piroforici, categoria 1	H250	-	0	50	200
Solidi piroforici, categoria 1	H250	-	-		
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI					
Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3,	H271	-	-		
	H272	-	-		
Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3	H271	Sodio Bromato	8,025		
	H272	Aluminio Nitrato (Nonaidrato)	0,1		
		Ammonio Persolfato	1,025		
		Bismuto nitrato Pentaidrato	1,225		
		Cerio Nitrato	0 (**)		
		Nickel Nitrato Esaidrato	0,85		
		Potassio Nitrato	132		
		Sodio Nitrito	132,05		
		Sodio Persolfato	0,25		

Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE					
E1 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE ACQUATICO			2.189,51	100	200
categoria di tossicità acuta 1	H400	Ammoniaca in soluzione acquosa	4,01		
		Metilciclopentadiene Dimero (Anche H 410)	73,5		
		Sodio Nitrito	132,05		
o di tossicità cronica 1	H410	Additivo per MHHPA (BHT)	0,1		
		Naftalina ³	1910		
		Nickel Nitrato Esaidrato	0,85		
	H400 - H410	Rifiuti	69		
E2 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE ACQUATICO			1.969,38	200	500
categoria di tossicità cronica 2	H411	4-terz-butilcatecolo (para)	0,05		
		Precursore BTN	203		
		Precursore MAC 4	20,8		
		Diciclopentadiene	1585		
		Pseudocumene	17		
		Catalizzatore SDL calcinato	5		
		CK - 306 Catalizzatore CATOX TMA	61		
		Tiourea	0,88		
		Epilox M1106 Resina Epossidica	0,6		
		Antischiuma OM - 10	76,05		
		Vanadio Pentossido			

³ Non detenuta da vari anni





Sezione «O» — ALTRI PERICOLI					
O1 SOSTANZE O MISCELE CON INDICAZIONE DI PERICOLO EUH014			0	100	500
“Reagisce violentemente con l’acqua»	EUH014	-	-		
O2 SOSTANZE E MISCELE CHE, A CONTATTO CON L’ACQUA, LIBERANO GAS INFIAMMABILI, CATEGORIA 1			0	100	500
	H260	-	-		
O3 SOSTANZE O MISCELE CON INDICAZIONE DI PERICOLO			0	50	200
EUH029 “A contatto con l’acqua libera un gas tossico»	EUH029	-	-		

(**) Il Cerio Nitrato allo stato attuale non è presente nel deposito in quanto viene approvvigionato in mix acquosa/acetica. In caso di utilizzo come sale lo stoccaggio è di 10 T.

All’interno della tabella sono anche stati riportati i quantitativi massimi di rifiuti detenuti in stabilimento assimilati alla classe di assoggettabilità che l’azienda ha fornito sulla base del principio di Auto classificazione.

Per maggiori informazioni di dettaglio sulla natura, la pericolosità e la classificazione di tali rifiuti si rimanda alla sezione specifica redatta appositamente per il presente Rapporto di Sicurezza.

Nota: La Direttiva 18/2012, recepita dal D.Lgs. 105/2015, ha modificato, rispetto al passato, i criteri di individuazione delle sostanze soggette alla normativa RIR. Di conseguenza nel presente RdS **NON** compaiono nella sezione “H” (relativa alla tossicità) della tabella sopra riportata alcune sostanze che invece erano presenti nel 2010. In particolare esse sono: Benzene, Sodio nitrito, Vanadio pentossido, Butadiene, catalizzatore CK-306 e i catalizzatori Polycat DCBN e Polycat SV. Al riguardo si precisa che, non essendo intervenute modifiche degli impianti / stoccaggi che utilizzano queste sostanze, le relative valutazioni fatte nel RdS 2010 sono comunque ancora valide.

Categorie di pericolo elencate nella colonna 1 dell’Allegato 1 - Parte 2a

N°	SOSTANZE PERICOLOSE	SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI	CAS	Q.TA’ MASSIMA PRESENTE (t)	Quantità limite (tonnellate)	
					Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
15	Idrogeno	—	1333-74-0	0,476 (**)	5	50
18	Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19)	Metano	74-82-8	0,2	50	200
		Butano e Butadiene (*)	106-99-0	(*)		
19	Acetilene	—	74-86-2	0,48	5	50
22	Metanolo	—	67-56-1	145	500	5000
25	Ossigeno	liquido refrigerato	7782-44-7	13	200	2000
41	Miscela (*) di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l’ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] un tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell’allegato I	Ipoclorito di Sodio in soluzione	7681-52-9	20	200	500

(*) Attualmente non detenuti ma autorizzati per uno stoccaggio complessivo di 102,5 t



(**) Solo in caso di indisponibilità dell’idrogeno dotto.
STOCCAGGI (rif. plan. 00-PL-8428 - Vedi **Allegato generale 5**)



3.1.1.2 Natura dei rischi di incidente rilevanti

I rischi di incidente rilevante nell'impianto di Scanzorosciate dell'azienda Polynt S.p.A. sono sostanzialmente legati alla possibilità di innesco di incendio delle sostanze trattate o della dispersione delle stesse.

Lo stabilimento Polynt di Scanzorosciate ha un'organizzazione piuttosto articolata e pertanto i punti di accadimento per i rischi individuati sono molteplici e dislocati tra loro (TAVOLA 2).

L'azienda ha suddiviso gli eventi incidentali in due sezioni principali: una relativa agli impianti e una relativa alle aree di stoccaggio.

3.2 Individuazione degli scenari incidentali e determinazione dell'inviluppo delle aree di danno

Per ciascuna azienda a Rischio di Incidente Rilevante è necessario, con l'ausilio della documentazione fornita dai gestori degli impianti, individuare gli scenari incidentali e determinare l'inviluppo delle aree di danno.

Ogni ditta, la sola Polynt S.p.A. per quanto riguarda il comune di Scanzorosciate, fornendo il Piano di Sicurezza e i documenti necessari per la redazione del presente Elaborato di R.I.R., individua gli scenari incidentali possibili e valuta sia il danno territoriale che quello ambientale.

All'interno dell'allegato 2 sono riportati i possibili incidenti rilevanti, le sostanze coinvolte, le aree di danno individuate dai gestori delle aziende, le relative estensioni delle aree di danno e altre informazioni utili per la descrizione degli eventi.

3.2.1 Polynt S.p.A.

Le analisi condotte dall'azienda hanno portato a definire gli scenari incidentali che possono causare un Danno Territoriale: nelle Tavole 3A, 3B e 3C sono cartografati e i punti sorgente e le aree di inviluppo per ciascuna delle 3 zone di rischio descritte nel paragrafo 2.2.2 con le relative probabilità di accadimento.

Tali zone di rischio sono state desunte dal *Rapporto di Sicurezza* aggiornato nell'ottobre 2015 che ha mantenuto valida l'analisi di rischio svolta nel 2010. Tale scelta è stata operata in quanto le modifiche apportate al processo produttivo e alle



sostanze pericolose detenute, per le quali il gestore ha sottoscritto e inoltrato le corrispondenti *Dichiarazioni di non aggravio dei rischi*, non hanno comportato modifiche alle condizioni previste dal D.M. del 9 agosto 2000.

Gli scenari presi in considerazione, visto lo scopo pianificatorio del presente documento, sono quelli più penalizzanti per ciascun Top Event individuato.

Le ipotesi incidentali rilevanti ritenute possibili, le sostanze coinvolte, le relative aree di danno e tutte le informazioni necessarie per una completa descrizione degli eventi, sono descritte nell'allegato 2, che riporta le tabelle redatte dall'azienda per la stesura del *Rapporto di Sicurezza*.

Tra gli scenari incidentali individuati, l'azienda ha preso in considerazione anche quello relativo alla dispersione tossica da benzene, seppure non soggetto alla Direttiva 2012/18 e al D.Lgs 105/2015, per maggior completezza e a favore di sicurezza. Come successivamente descritto, tale scenario è l'unico che comporta conseguenze, molto limitate, all'esterno dello stabilimento. Tuttavia l'azienda afferma di essere intenzionata a realizzare interventi di miglioramento sulla baia di scarico del benzene, che consentiranno di assumere un'ipotesi incidentale meno gravosa, tale da non interessare più nessuna area esterna al sito.

Per ciò che concerne il *Danno Ambientale*, con riferimento agli scenari incidentali ipotizzati e alle misure di prevenzione dai danni di inquinamento ambientale, il gestore dello stabilimento ha individuato le unità logiche potenzialmente in grado di impattare la matrice ambientale e ha condotto uno studio di valutazione basato su metodologia speditiva APAT/ARPA/CNVVF conforme al documento APAT 57/2005 (Allegato 22 al Rapporto di Sicurezza). Oggetto di tale studio sono stati le seguenti unità:

- Serbatoio T1 – NAFTALINA;
- Serbatoio T6 – PSEUDOCUMENE;
- Serbatoio – METILCICLOPENTADIENE DIMERO;
- Deposito fusti – DICLOPENTADIENE;
- Serbatoio – AMMONIACA 30%;
- Carico/scarico – PSEUDOCUMENE.

Il gestore dello stabilimento dichiara che i risultati ottenuti per tutte le unità logiche considerate non evidenziano particolari criticità, né per la falda, né per i bersagli



ambientali. Questa valutazione si fonda sostanzialmente sul fatto che la propensione al rilascio è compensato dalla presenza di adeguate misure di sicurezza e caratteristiche impiantistiche.

Pertanto, ai sensi dell'Allegato unico, punto 6.3.3 dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001, si stima un **Danno Ambientale Non Significativo**, tale da non richiedere particolari interventi di bonifica.



4 IDENTIFICAZIONE DELLE CATEGORIE TERRITORIALI E AMBIENTALI VULNERABILI E VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ

Sono di seguito individuati e analizzati gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili del territorio comunale di Scanzorosciate che risultano interessati dalle aree di danno definite da ciascuna azienda RIR (Allegato 3).

Per ciò che concerne il Danno Territoriale il procedimento di valutazione della compatibilità prevede la suddivisione del territorio comunale sulla scorta delle *Categorie Territoriali* definite nella Tabella 1 e il confronto con le categorie consentite in base alla classe di probabilità di accadimento e la categoria di effetti definita per ciascun singolo evento incidentale, secondo lo schema della Tabella 3 e della Tabella 4.

Gli involuppi degli scenari incidentali individuati nello stabilimento Polynt S.p.A. di Scanzorosciate sono tutti contenuti all'interno del perimetro aziendale, ad eccezione di quello relativo alla diffusione tossica per rilascio di benzene nei pressi della baia di scarico (Scenario 3 – Stocc. MP Benzolo (1)).

Tale scenario non è soggetto alla direttiva 2012/18 e al D.Lgs 105/2015 ma è stata comunque condotta la valutazione della compatibilità territoriale a favore di sicurezza. L'unica incompatibilità emersa interessa una striscia di circa 60 m² del parcheggio/deposito sito in via Don Giacomo Pezzotta. Tale incompatibilità è più formale che contingente in quanto l'area individuata risulta difficilmente fruibile dalle persone, trattandosi di una sezione di cerchio con larghezza massima di 3 metri e prossima al confine dello stabilimento (Figura 2). Per ovviare a tale limitata incompatibilità sarà sufficiente prevedere per l'area in oggetto, un utilizzo che non comporti lo stazionamento di persone.

Per ciò che concerne il Danno Ambientale la valutazione della compatibilità consiste nel confrontare la categoria di danno associata al singolo elemento ambientale vulnerabile con l'unica categoria di danno ammissibile ai sensi del D.M. del 9 maggio 2001, ossia quello significativo.

Come già descritto nei precedenti capitoli l'azienda Polynt S.p.A. non ha individuato scenari incidentali che possano causare un danno ambientale significativo.

Ne consegue che in termini di Danno Ambientale si verifica uno stato di compatibilità.




Figura 2: Area di parziale incompatibilità, Scala 1:500.



5 PRESCRIZIONI PIANIFICATORIE

Sono di seguito riassunte le prescrizioni pianificatorie derivanti dai vari livelli di pianificazione esistente (riportate anche in Allegato 4).

Categoria territoriale	Fonte prescrittiva	Prescrizioni per insediamenti industriali, artigianali, agricoli e zootecnici	Prescrizioni per insediamenti residenziali	Prescrizioni per luoghi di concentrazione di popolazione	Prescrizioni per reti di trasporto
A	D.M. 9 maggio 2001	Ammissibili	Ammessi edifici con indice fondiario di edificazione > 4,5 m ³ /m ²	Ammessi luoghi di concentrazione di persone con limitata mobilità con oltre 25 posti letto o 100 persone presenti (ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ...)	
	Regione Lombardia			Ammessi luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, strutture fieristiche con oltre 5.000 posti e utilizzo della struttura almeno mensile	
B	D.M. 9 maggio 2001	Ammissibili	Ammessi con indice fondiario di edificazione compreso tra 4,5 e 1,5 m ³ /m ²	<p>Ammessi luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità fino a 25 posti letto o 100 persone presenti (ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ...)</p> <p>Ammessi luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto fino a 500 persone (mercati stabili, destinazioni commerciali, ...)</p> <p>Ammessi luoghi ad affollamento rilevante al chiuso che raccolgono oltre 500 persone (centri commerciali, terziari, direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ...)</p> <p>Ammessi luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio, che raccolgono: se luoghi all'aperto, oltre 100 persone, se luogo al chiuso, oltre 1.000 persone (luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali e religiose, strutture fieristiche)</p>	Ammesse stazioni ferroviarie e altri nodi di trasporto con un movimento passeggeri superiore a 1.000 persone/giorno
	Regione Lombardia			Ammessi cinema multisala che raccolgono: se all'aperto oltre 100 persone, se al chiuso oltre 1.000 persone	



C	D.M. 9 maggio 2001	Ammissibili	Ammessi con indice fondiario di edificazione compreso tra 1 e 1,5 m ³ /m ²	Ammessi luoghi ad affollamento rilevante al chiuso che raccolgono fino a 500 persone (centri commerciali, terziari, direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ...). Ammessi luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio (luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali e religiose, ...): se luogo all'aperto fino a 100 persone presenti, se luogo al chiuso fino a 1.000 persone presenti, di qualsiasi capienza se la frequentazione è al massimo settimanale	
	Regione Lombardia				Ammesse autostrade e tangenziali in assenza di sistemi di allertamento e deviazione del traffico in caso d'incidente. Ammessi Aeroporti.
D	D.M. 9 maggio 2001	Ammissibili	Ammessi con indice fondiario di edificazione compreso tra 0,5 e 1 m ³ /m ²	Ammessi luoghi ad affollamento rilevante con frequentazione massima mensile (fiere, mercatini, eventi periodici, cimiteri, ...)	
	Regione Lombardia				Ammesse autostrade e tangenziali in assenza di sistemi di allertamento e deviazione del traffico in caso d'incidente. Ammesse strade statali ad alto transito veicolare
E	D.M. 9 maggio 2001	Ammissibili	Ammessi con indice fondiario di edificazione < di 0,5 m ³ /m ²		
	Regione Lombardia	Ammesse aree tecnico-produttive			
F	D.M. 9 maggio 2001	Area entro i confini dello stabilimento	Non sono ammessi manufatti e strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.		



6 CONCLUSIONI

Il presente Elaborato tecnico di R.I.R. costituisce uno strumento per lo sviluppo urbanistico territoriale e ne sintetizza le norme tecniche previste dagli enti preposti.

Lo scopo fondamentale dell'ERIR è quello di limitare le conseguenze per la cittadinanza e l'ambiente connesse alla presenza di particolari sostanze classificate come pericolose all'interno delle attività produttive. I requisiti minimi di sicurezza indicati dalla normativa e riportati nel presente documento, debbono essere recepiti negli strumenti urbanistici comunali.

Il presente E.R.I.R. deve essere aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico che interessi le aree di danno degli stabilimenti, nonché in caso di insediamenti di stabilimenti nuovi o modifiche degli stabilimenti di cui all'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 105/2015.

Dott. Geol. Renato Caldarelli

Dott. Geol. Massimo Elitropi



Allegati:

1. Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori;
2. Tabelle riassuntive relative alle aree di danno individuate dai gestori;
3. Valutazione della compatibilità territoriale e ambientale;
4. Disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione;
5. D.M. 9 maggio 2001.

Tavole:

- 1 Inquadramento territoriale (scala 1:10.000);
- 2 Punti sorgente e aree di danno sul territorio comunale – POLYNT S.p.A. (scala 1:1.500);
- 3A Rischio territoriale con effetti letali – POLYNT S.p.A. (scala 1:1.500);
- 3B Rischio territoriale con effetti irreversibili – POLYNT S.p.A. (scala 1:1.500);
- 3C Rischio territoriale con effetti reversibili – POLYNT S.p.A. (scala 1:1.500);
- 4 Categorie territoriali consentite nelle aree di danno – POLYNT S.p.A. (scala 1:1.500);
- 5 Categorie territoriali – POLYNT S.p.a. (scala 1:2.000).

ALLEGATI

**SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI
RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE
PER I CITTADINI E I LAVORATORI**

SEZIONE A1 – INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

a) RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della società:	Polynt S.p.A.
Denominazione dello stabilimento:	Polynt, Stabilimento di Scanzorosciate.
Regione	Lombardia
Provincia	Bergamo
Comune	Scanzorosciate
Indirizzo	Via E. Fermi, 51
CAP	24020
Telefono	035-652111
Fax	035-652419
Indirizzo PEC	polyntshesc@legalmail.it

SEDE LEGALE (Se diversa da quanto sopra)

Regione	
Provincia	
Comune	
Indirizzo	
CAP	
Telefono	
Fax	
Indirizzo PEC	

Gestore

Marco	Mini
Nome	Cognome

Portavoce

Marco	Agazzi
Nome	Cognome

SEZIONE D – INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI / CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO

Quadro 1

Indicazioni e recapiti di amministrazioni, enti, istituti, uffici o altri enti pubblici, a livello nazionale e locale a cui si è comunicata l'assoggettabilità al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE, o a cui è possibile richiedere informazioni in merito

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
	ISPRA	Servizio rischio industriali	Via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Ente Locale	Unità amministrativa			
COMITATO TECNICO REGIONALE PRESSO DIREZIONE GENERALE REGIONALE VVF della Regione/Provincia Autonoma		Milano	Via Ansperto, 4 20123 Milano	dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it
PREFETTURA		Bergamo	Via Torquato Tasso 8 24121 Bergamo	protocollo.prefbg@pec.interno.it
AUTORITA' REGIONALE COMPETENTE	Regione	Direzione Generale Ambiente, Energia, Reti Unità Organizzativa Prevenzione Inquinamento Atmosferico Struttura Prevenzione Rischio Industriale	Piazza Città di Lombardia 20124 Milano	ambiente@pec.regione.lombardia.it
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	Comando Provinciale di Bergamo	Bergamo	Via Codussi 9	com.prev.bergamo@cert.vigilfuoco.it
COMUNE	Comune di Scanzorosciate (BG)	Sindaco	Piazza della Costituzione 1	protocollo@pec.comune.scanzorosciate.bg.it



Quadro2

AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETÀ

Ambito (Ambiente/Sicurezza)	Riferimento (AIA, ISO/OHSAS, ecc.)	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Ambiente	ISO 14001	SGS	IT06/0875	20/09/2015
Ambiente	AIA	Regione Lombardia	11412	10/10/2007

Quadro 3

INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

- Lo stabilimento è stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma 6 o comma 7 dall'Autorità Ministero dell'ambiente
Data Apertura dell'ultima ispezione in loco 07/09/2010
Data Chiusura dell'ultima ispezione in loco 10/01/2011 Ispezione in corso...
- Lo stabilimento non è stato ancora sottoposto ad ispezione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del presente decreto
Data di emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR: 10/12/2014

Informazioni più dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili sul portale web dell'autorità competente che ha disposto l'ispezione o possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta agli uffici del medesimo organo.

SEZIONE F - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimità (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza

Lo stabilimento ricade sul territorio di più unità amministrative di regione/provincia/comune

Regione/Provincia/comune	Denominazione

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Industriale
- Agricolo
- Commerciale
- Abitativo
- Altro (specificare):

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 5 Km
(sulla base delle informazioni disponibili)

Località Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza	Direzione
1	Comune di Scanzorosciate	Da 200 m	N,W,S
1	Comune di Pedrengo	Da 200 m	N,W,S

- 1 - Centro Abitato
- 2 - Nucleo Abitato
- 3 - Case Sparse

Attività Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza	Direzione
2	Consulenze Ambientali	50m	W
2	MEGA	100m	SW
2	Varie (Area industriale)	Da 100m a 200m	S

- 1 - Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
- 2 - Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Luoghi/Edifici con elevata densità di affollamento

Tipo	Denominazione	Distanza	Direzione
1	Asilo di Scanzorosciate	250m	NW
1	Scuola elementare e media Scanzorosciate	250-300m	N
1	Scuola elementare Rosciate	300m	NE
2	Centro Sportivo Scanzorosciate	30m	N
5	Ufficio Postale Scanzorosciate	100m	N
6	Chiese di Rosciate e di Scanzo	250m/300m	NE – NW
9	Casa Riposo Piccinelli	500m	NW

- 1 - Scuole/Asili
- 2 - Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi
- 3 - Centro Commerciale
- 4 - Ospedale
- 5 - Ufficio Pubblico
- 6 - Chiesa
- 7 - Cinema
- 8 - Musei
- 9 -Ricoveri Per Anziani
- 10 - Altro (specificare):

Servizi/Utilities

Tipo	Denominazione	Distanza	Direzione
1	Acquedotto di Scanzorosciate, alimenta lo Stabilimento		
3	Varie	50m	N
5	Metanodotto Snam – alimenta lo Stabilimento		S
7	Linea 130kV Terna che alimenta lo Stabilimento	20m	N

- 1 - Acquedotti
- 2 - Serbatoi acqua potabile
- 3 - Antenne telefoniche - telecomunicazioni
- 4 - Depuratori
- 5 - Metanodotti
- 6 - Oleodotti
- 7 - Stazioni/Linee Elettriche Alta tensione
- 8 - Altro (specificare):

Trasporti (Rete Stradale)

Tipo	Denominazione	Distanza	Direzione
3	N° 68	100 m	N
2	N° 42	2000 m ca	S

- 1 - Autostrada
- 2 - Strada Statale
- 3 - Strada Provinciale
- 4 - Strada Comunale
- 5 - Strada Consortile
- 6 - Interporto
- 7 - Altro (specificare):

--

Trasporti (Rete Ferroviaria)			
Tipo	Denominazione	Distanza	Direzione
2	Bergamo-Brescia	2000 m ca.	S

- 1 - Rete ferroviaria Alta Velocità
- 2 - Rete ferroviaria Tradizionale
- 3 - Stazione Ferroviaria
- 4 - Scalo Merci Ferroviario
- 5 - Altro (specificare):

--

Trasporti (Aeroporti)			
Tipo	Denominazione	Distanza	Direzione

- 1 - Aeroporto Civile
- 2 - Aeroporto Militare

Trasporti (Aree portuali)			
Tipo	Denominazione	Distanza	Direzione

- 1 - Porto Commerciale
- 2 - Porto Industriale o Petrolifero
- 3 - Porto Turistico
- 4 - Porto Militare
- 5 - Altro (specificare):

--

Indicare se lo stabilimento ricade all'interno di un'area portuale e/o è un deposito costiero

- Deposito costiero
- Ricade in area portuale

Denominazione Area Portuale	Autorità Marittima Competente	Indirizzo	Telefono

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza	Direzione
1	Parco PLIS Monte Bastia e roccolo e Parco del Serio	Da 400m	N
3	Roggia Borgogna che alimenta lo Stabilimento	----	Da NW a SW

- 1 - Aree Protette dalla normativa
- 2 - Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico
- 3 - Fiumi, Torrenti, Rogge
- 4 - Laghi o stagni
- 5 - Zone costiere o di mare
- 6 - Zone di delta
- 7 - Pozzi approvvigionamento idropotabile
- 8 - Sorgenti
- 9 - Aree captazione acque superficiali destinate al consumo umano/irrigazione
- 10 - Altro (specificare):

Acquiferi al di sotto dello stabilimento		
Tipo	Profondità dal piano campagna	Direzione di deflusso
1	Variabile tra circa 30 m (settore centro occidentale dello stabilimento) e circa 16 m (settore orientale)	Verso ovest nel settore centro occidentale dello stabilimento e verso sud-est nel settore orientale

- 1 - Acquifero superficiale
- 2 - Acquifero profondo

SEZIONE H - RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

Riportare in questa sezione

- Una descrizione sintetica dello stabilimento (max 3.000 caratteri);

Polynt Stabilimento di Scanzorosciate fa parte della società Polynt S.p.A., attiva nei settori delle specialità chimiche.

Lo stabilimento è presente sul territorio dagli anni '50, ha impianti costantemente aggiornati secondo le migliori tecnologie offerte dal mercato e dotati di moderni sistemi di controllo.

Le attività dello stabilimento, svolte negli impianti e nei relativi stoccaggi, consistono nello sviluppo e nella produzione di anidridi organiche e loro derivati (anidride maleica, ftalica, trimellitica, anidridi ed esteri speciali e idrogenati), additivi per alimenti e mangimi (acido fumarico, malico) e catalizzatori di ossidazione.

Tali prodotti sono utilizzati nei più diversi settori industriali: ad es. per la produzione di materie plastiche, vernici, inchiostri e adesivi, componenti elettrici ed elettronici, carta, lubrificanti etc. Altri impieghi riguardano la preparazione di medicinali e mangimi per animali e la loro utilizzazione come additivi nell'industria alimentare.

- il quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per l'applicazione di		Quantità massima detenuta o prevista (tonn.)	
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore		
Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE				
H1 TOSSICITÀ ACUTA	5	20	8,5	
H2 TOSSICITÀ ACUTA	50	200	329,3	
Sezione «P» — PERICOLI FISICI				
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI	10	50	211,06	
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI	5.000	50.000	12180,545	
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI	50	200	275,525	
Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE				
E1 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE ACQUATICO	100	200	2189,51	
E2 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE ACQUATICO	200	500	1969,38	

- il quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate) ;

Colonna 1	N° CAS (1)	Colonna 2	Colonna 3	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) (4)
Sostanze pericolose		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei		
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
15 Idrogeno	1333-74-0	5	50	0,476
18 Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19)	—	50	200	102 ¹ 0,2 (Metano)
19 Acetilene	74-86-2	5	50	0,48
25 Ossigeno	7782-44-7	200	2 000	13
22 Metanolo	67-56-1	500	5000	145
41 . Miscele ⁽²⁾ ⁽³⁾ di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato I.		200	500	20
⁽³⁾ A condizione che la miscela non sia classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] in assenza di ipoclorito di sodio.				

¹ Autorizzato ma attualmente non detenuto

- le principali caratteristiche di pericolosità (in termini semplici) per ogni categoria di sostanze notificata nel quadro 1 e per le sostanze notificate nel quadro 2.

Nome Sostanza	Cas	Stato fisico	Composizione %	Codici di indicazione di pericolo H ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Numero CE
Ammonio Metavanadato	7803-55-6	Solido	100	H330 – H301 – H315 H319– H335	232-261-3
Diciclopentadiene	77-73-6	Liquido	95	H225 - H330 - H302 H319- H335- H411 - H315	201-052-9
METH-E	25134-21-8	Liquido	100	H315-H317- H302-H318- H331 -H334	246-644-8
METH-ES	25134-21-8	Liquido	100	H315-H317- H302-H318- H331 -H334	246-644-8
METH	25134-21-8	Liquido	100	H315-H317- H302-H318- H331 -H334	246-644-8
Titanato	68955-22-6	Liquido	100	H226 -H315- H319- H331	273-260-8
Anidride solforosa	7446-09-5	Gas	100	H280- H331 - H314	231-195-2
Rifiuti	-	Solidi/Liquidi	-	-	-
Isoprene	78-79-5	Liquido	100	H224 -H341- H350-H412	201-143-3
Acetone	67-64-1	Liquido	100	H225 -H319- H336	200-662-2
Alcool Etilico Denaturato 3% toluene	-	Liquido	100	H225 -H319- H361	-
Alcool Isopropilico	67-63-0	Liquido	100	H225 -H319- H336	200-661-7
Benzene	71-43-2	Liquido	100	H225 -H350- H340 H372- H304-H319 H315	200-753-7
Dietilammina Anidra	109-89-7	Liquido	100	H225 -H302- H311 -H332- H314-H318 H335	203-716-3
Etere Isopropilico	108-20-3	Liquido	100	H225 -H336	203-560-6
Toluene	108-88-3	Liquido	100	H225 -H304- H373 H315- H336	203-625-9
Acido Acetico	64-19-7	Liquido	100	H226 -H314	200-580-7

Nome Sostanza	Cas	Stato fisico	Composizione %	Codici di indicazione di pericolo H ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Numero CE
Alcool Isobutilico	78-83-1	Liquido	100	H226 -H315-H318 H335-H336	201-148-0
Alcool N- Butilico	71-36-3	Liquido	100	H226 -H302-H335 H315-H318-H336	200-751-6
Metilciclopentadiene Dimero	26472-00-4	Liquido	96	H226 -H304-H315 H319-H332- H400 H410 -H340-H350	247-724-5
O-xilene	95-47-6	Liquido	100	H226 -H304-H312 H332-H315-H319	202-422-2
Pseudocumene	95-63-6	Liquido	100	H226 -H304- H411 H332-H315-H319 H335	202-436-9
Sodio Bromato (S)	7789-38-0	Solido	100	H271 -H302-H315-H319	232-160-4
Ammonio Persolfato (S)	7727-54-0	Solido	100	H272 -H334-H302 H315-H317	231-786-5
Alluminio nitrato	7784-27-2	Solido	100	H272 -H301-H315-H319	236-751-8
Bismuto nitrato Pentaidrato (S)	10035-06-0	Solido	100	H272 -H315-H319 H335	233-791-8
Cerio Nitrato (S)	16774-21-3	Solido	100	H272 -H302-H315 H319-H335	240-827-6
Nickel Nitrato Esaidrato (S)	13478-00-7	Solido	100	H272 -H317-H350i H341-H360D-H372 H315-H318-H334 H410 -H302-H332	236-068-5
Potassio Nitrato (S)	7757-79-1	Solido	100	H272	231-818-8
Sodio Nitrito (S)	7632-00-0	Solido	100	H319-H301- H400 H272	231-555-9
Additivo MHHPA (BHT)	128-37-0	Liquido	100	H400-H410	204-881-4
Catalizz. SDL calcinato	---	Solido	100	---	---
Sodio Persolfato (S)	7775-27-1	Solido	100	H272 -H302-H315 H319-H334-H317 H335	231-892-1

Nome Sostanza	Cas	Stato fisico	Composizione %	Codici di indicazione di pericolo H ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Numero CE
Ammoniaca in soluzione acquosa	1336-21-6	Liquido	25÷32	H314-H335- H400 H411	215-647-6
Naftalina	91-20-3	Solido	100	H302-H351- H410	202-049-5
4-terz-butilcatecolo (para)	98-29-3	Solido	100	H312-H314- H317 H411	202-653-9
Precursore BTN	93280-40-1	Solido	98	H318-H332- H411 H373	618-920-1
Precursore MAC 4	93280-40-1	Solido	98	H318-H332- H411 H373	618-920-1
CK-306 cat. Catox TMA	---	Solido	100	H332-H315- H318-H334- H317-H340- H350-H361f- H335-H373- H411	---
Tiourea	62-56-6	Solido	100	H351-H361d- H302 H411	200-543-5
Antischiuma OM 10	---	Liquido	100	H317-H319- H411	---
Vanadio Pentossido	1314-62-1	Solido	100	H302-H318- H332 H335- H341-H361 H372- H411	215-239-8

ID Sostanza/Denominazione	Cas	Stato Fisico	Categoria di pericolo di cui all'allegato 1, parte1	Quantità massima detenuta o prevista
Idrogeno	1333-74-0	Gas	H220 – H280	0,476
Ossigeno	7782-44-7	Gas	H270 – H280	13
Acetilene	74-86-2	Gas	H220 – H280 – EUH066	0,48
Metano	74-82-8	Gas	H220 – H280	0,2
Butano e butadiene	106-99-0	Gas	H220 – H280	102 ²
Ipcloclorito di sodio	-	Liquido	H290 – H314 – H400 H411	20
Metanolo	67-56-1	Liquido	H331 – H311 – H301 H370 – H225	145

² Autorizzato ma attualmente non detenuto

Selezionare, inoltre, l'informazione pertinente con lo stato di assoggettabilità:

Lo stabilimento

- è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo
- La Società ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
- è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15** per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo
- La Società ha presentato la Notifica** prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
- La Società ha presentato il Rapporto di sicurezza** prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
- non è assoggettabile agli obblighi del Decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
- La Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE



SEZIONE L - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

Scenario Tipo	Effetti potenziali		Comportamento da seguire ^{1,2,3}	Tipologia di allerta alla popolazione ^{1,3}	Presidi di pronto intervento / soccorso ^{1,3}
	Effetti Salute umana	Effetti Ambiente			

- 1) *Informazioni estratte dal Piano di Emergenza Esterna (PEE). Qualora il PEE non sia stato ancora predisposto, le informazioni sono desunte dal Rapporto di sicurezza o dal Piano di Emergenza Interna (PEI).*
- 2) *In caso di incidente devono essere comunque seguite tutte le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza.*
- 3) *Nel caso indicare dove tali informazioni sono disponibili in forma elettronica.*

**TABELLE RIASSUNTIVE
RELATIVE ALLE AREE DI
DANNO INDIVIDUATE DAI
GESTORI**

Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE IMPIANTI														
Impianto	TOP Event Frequenza (riferita all'evento con peggiori conseguenze)		Ipotesi incidentale		Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri)									
					Incendio			Flash Fire		Diffusione Tossica ¹				
					1°zona	2°zona	3°zona	-	1°zona	2°zona	1°zona	2°zona	3°zona	
					12.5 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²	UEL	LEL	½ LEL	LC ₅₀	IDLH	LoC	
AF S2/3	5	Mancato abbattimento SO2 -	Portata di rilascio di SO2 pari a circa 0,3 kg/min, Durata del rilascio 60 m	D5							0	0	0	
				F2								0	0	0
	6	Rilascio di oxilolo per perdita significativa da accoppiamento flangiato linea su rack 3.00·10⁻⁵	Portata di rilascio di Oxilolo pari a circa 79.3 kg/min, pressione nella linea pari a 7.5 barg, d. equivalente del foro 10 mm. Durata rilascio 30 s (40kg)	D5	6.8	7.9	8.9					0	0	0
				F2	6,6	8.5	10,0	0	0	0	0	0	0	0
AM 3/4	5	Rilascio di benzolo 2.90·10⁻⁵	Portata di rilascio di Benzolo pari a circa 43 kg/min, pressione rilascio 4.5 bar. Durata del rilascio 20 s (14.3 kg)	D5							0 (*)	0 (*)	0 (*)	
				F2	6,2	9,0	10,9	0	2.2	3.7	0 (*)	0 (*)	0 (*)	
	6	Rilascio di oxilolo dalla PSV della colonna di distillazione C4301 2.9·10⁻⁴	Portata di rilascio di Oxilolo pari a circa 1020 kg/min, Durata rilascio intermittente 300 s (5100kg)	D5				0	0	0				
				F2				0 ²	0	0				

(*) Per completezza, nella tabella sono riportate anche le informazioni relative alla diffusione tossica del benzene (presenti nel Rapporto di Sicurezza del 2010), nonostante **esso, per quanto concerne la tossicità, non sia soggetto alla Direttiva 2012/18 ed al D.Lgs. 105/2015**. Vedi NOTA al paragrafo b) precedente

¹ Il valore **0** indica che la soglia di danno non è stata raggiunta alla quota di riferimento; il trattino (-) indica che la soglia di danno non è definita dalla normativa.

² Concentrazioni superiori alle tre soglie di infiammabilità (UEL, LEL, ½ LEL) si possono trovare ad altezze superiori ai 25 m.

Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE IMPIANTI												
Impianto	Scenario Frequenza (riferita all'evento con peggiori conseguenze)	Ipotesi incidentale	Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri)									
			Incendio			Flash Fire			Diffusione Tossica ³			
			1°zona	2°zona	3°zona	-	1°zona	2°zona	1°zona	2°zona	3°zona	
			12.5 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²	UEL	LEL	½ LEL	LC ₅₀	IDLH	LoC	
BTN	9	Fuoriuscita da linea su rack DN80 (h=5m) di Isobutanolo con portata pari a circa 20 m ³ /h alla pressione di 3,0 barg, pari 1,3 kg/s, costante nel tempo occorrente per intervenire intercettando la linea 5 minuti; Tempo di mitigazione circa 10 minuti	D5	22.5	25.3	27.2	2.2	2.7	4.0			
			F2									
Cataliz. CTZ	-	-	D5									
	-	-	F2									

³ Il valore 0 indica che la soglia di danno non è stata raggiunta alla quota di riferimento; il trattino (-) indica che la soglia di danno non è definita dalla normativa.

Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE IMPIANTI													
Impianto	Scenario Frequenza (riferita all'evento con peggiori conseguenze)	Ipotesi incidentale	Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri)										
			Incendio			Flash Fire			Diffusione Tossica ⁴				
			1°zona	2°zona	3°zona	-	1°zona	2°zona	1°zona	2°zona	3°zona		
			12.5 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²	UEL	LEL	½ LEL	LC ₅₀	IDLH	LoC		
TMA	2	Rilascio di acido acetico liquido sulla linea di trasferimento da D403 a D118 3.02·10⁻³ (diff tossica)	Fuoriuscita da linea su rack DN 40 (h=15m) di acido acetico alla pressione di 6.5 bara 45°C con portata di 65.5 kg/min, costante nel tempo di intercettazione circa 1 minuto. Tempo di mitigazione circa 10 minuti	D5	6.5	8.1	9.5	0.0	0.6	1.5	0.0	16.8	32.3
				F2	7.2	9.4	11.1	0.0	0.35	0.95	0.0	33.0	62.8
	3	Rilascio di vapori di acido acetico da flangia nel tratto di linea di trasferimento da stripper T601/T603 a colonna T602A 7.97·10⁻⁴ (diff tossica)	Fuoriuscita da linea DN150 (h=18 m) di miscela gassosa di acido acetico al 80 % in peso alla pressione di rilascio circa 1,8 bar a 130°C con una portata pari a 16.8 kg/min, costante nel tempo di intercettazione circa 10 minuti. Tempo di mitigazione circa 10 minuti	D5							0.0	0.0	0.0
				F2								0.0	0.0

⁴ Il valore **0** indica che la soglia di danno non è stata raggiunta alla quota di riferimento; il trattino (-) indica che la soglia di danno non è definita dalla normativa.

Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE IMPIANTI														
Impianto	Scenario Frequenza (riferita all'evento con peggiori conseguenze)		Ipotesi incidentale		Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri)									
					Incendio			Flash Fire			Diffusione Tossica ⁵			
					1°zona	2°zona	3°zona	-	1°zona	2°zona	1°zona	2°zona	3°zona	
					12.5 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²	UEL	LEL	½ LEL	LC ₅₀	IDLH	LoC	
ATIF / METH	2(**)	Alto livello in T-106 5.63·10⁻⁵ (Diffusione)	Rilascio di METH per sovra riempimento del reattore T-106 e conseguente diffusione in atmosfera	D5							0	0	38,9	
				F2								0	0	126,9
	3	Rilascio da una delle valvole presenti sulla Linea di collegamento pompa P-110 a monomerizzatore R-102 3.54·10⁻⁶ (Pool Fire)	Portata di rilascio di Metilciclopentadiene Dimero pari a circa 16,8 kg/min, pressione rilascio 2.8 bar. Durata del rilascio 5 min (84 kg)	D5	9.3	10.9	12.3	0	0	0.2				
				F2	9.1	11.7	13.7	0	0	0				
	5	Rilascio da una delle valvole presenti sulla linea di trasferimento da pompa P-112 a reattore R-101 3.81·10⁻⁶ (Pool Fire)	Portata di rilascio di Metilciclopentadiene Dimero pari a circa 17,4 kg/min, pressione rilascio 2.8 bar. Durata del rilascio 5 min (87 kg)	D5	9.3	10.9	12.3	0	0	0.2				
				F2	9.1	11.7	13.7	0	0	0				
	6(**)	Rilascio di METH da contenitore mobile durante la movimentazione 4.75·10⁻² (Diffusione)	Fuoriuscita da uno dei fusti dell'intero quantitativo presente a causa di sversamento e conseguente diffusione tossica	D5								0	0	0
				F2								0	0	63,7

⁵ Il valore 0 indica che la soglia di danno non è stata raggiunta alla quota di riferimento; il trattino (-) indica che la soglia di danno non è definita dalla normativa.



Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE IMPIANTI													
Impianto	Scenario Frequenza (riferita all'evento con peggiori conseguenze)		Ipotesi incidentale		Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri)								
					Incendio			Flash Fire		Diffusione Tossica ⁶			
					1°zona	2°zona	3°zona	-	1°zona	2°zona	1°zona	2°zona	3°zona
					12.5 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²	UEL	LEL	½ LEL	LC ₅₀	IDLH	LoC
	7(**)	Rilascio di METH (METH-E, METH-ES) durante il trasferimento ad autobotte 5.25·10⁻⁵(Diffusione)	Distacco della manichetta di carico da ATB e conseguente dispersione e diffusione di una sostanza tossica in atmosfera	D5							0	0	0
F2										0	0	89,0	

(**) Scenari incidentali aggiunti da DNA Ottobre 2014

⁶ Il valore **0** indica che la soglia di danno non è stata raggiunta alla quota di riferimento; il trattino (-) indica che la soglia di danno non è definita dalla normativa.

Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE IMPIANTI													
Impianto	Scenario Frequenza (riferita all'evento con peggiori conseguenze)		Ipotesi incidentale		Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri)								
					Incendio			Flash Fire			Diffusione Tossica ⁷		
					1°zona	2°zona	3°zona	-	1°zona	2°zona	1°zona	2°zona	3°zona
					12.5 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²	UEL	LEL	½ LEL	LC ₅₀	IDLH	LoC
ESTERI	1	Perdita significativa da linea di alimento a reattore R-110 9,20·10⁻⁴ (diffusione) 9,20·10⁻⁶ (Pool Fire)	Portata di rilascio di Metanolo pari a circa 4.1 kg/min, pressione rilascio 2 bar. Durata del rilascio 10 min (41 kg)	D5	4.8	6.4	7.8	0	1.1	2.3	0	0	0
				F2	5.0	6.7	8.1	0	0.7	1.5	0	0	0
	5	Perdita significativa da flangia/valvola da P-1019 a C-1002 / stoccaggio T-59(*) 1,37·10⁻³ (diffusione) 1,37·10⁻⁵ (Pool Fire)	Portata di rilascio di Metanolo pari a circa 8.8 kg/min, pressione rilascio 3.5 bar. Durata del rilascio 10 min (41 kg)	D5	6.6	8.1	9.6	0	1.2	2.6	0	0	0
				F2	7.2	9.5	11.3	0	0.8	1.7	0	0	0

(*) Le conseguenze dello scenario 3 sono ricomprese in quelle dello scenario 5 in quanto, a fronte di analoghe condizioni di rilascio, (diametro foro, pressione, ...).
Nello scenario 3 si ha fuoriuscita di una soluzione alcol/acqua al 75%

⁷ Il valore **0** indica che la soglia di danno non è stata raggiunta alla quota di riferimento; il trattino (-) indica che la soglia di danno non è definita dalla normativa.

Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE IMPIANTI													
Impianto	Scenario Frequenza (riferita all'evento con peggiori conseguenze)	Ipotesi incidentale	Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri)										
			Incendio			Flash Fire			Diffusione Tossica ⁸				
			1°zona	2°zona	3°zona	-	1°zona	2°zona	1°zona	2°zona	3°zona		
			12.5 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²	UEL	LEL	½ LEL	LC ₅₀	IDLH	LoC		
Sezione Stoccaggio MP Imp ESTERI	2	Rilascio dall'attacco TODO di connessione cisterna o dal braccio di scarico durante le operazioni di scarico 3.28·10⁻⁶ (Diffusione) Trascurabile (Pool Fire)	Portata di rilascio di Metanolo pari a circa 207,6 kg/min, pressione rilascio battente idrostatico. Durata rilascio Non intercettabile	D5							0	0	15
				F2								0	0
	8	Perdita significativa da linea di mandata pompa di scarico serbatoio metanolo 2.81·10⁻⁴ (Diffusione) 2.81·10⁻⁶ (Pool Fire)	Portata di rilascio di Metanolo pari a circa 30.6 kg/min, pressione rilascio 2 bar. Durata del rilascio 10 min (306 kg)	D5	4.8	6.4	7.8	0	1.1	2.3	0	0	0
				F2	5.0	6.7	8.1	0	0.7	1.5	0	0	0
	8	Perdita significativa da linea di mandata pompa di scarico serbatoio Toluene 2.81·10⁻⁴ (Diffusione) 2.81·10⁻⁶ (Pool Fire)	Portata di rilascio di Toluene pari a circa 30.6 kg/min, pressione rilascio 2 bar. Durata del rilascio 10 min (306 kg)	D5	11.8	15.2	17.5				-	-	-
				F2	9.6	14.2	17.4				-	-	-

⁸ Il valore **0** indica che la soglia di danno non è stata raggiunta alla quota di riferimento; il trattino (-) indica che la soglia di danno non è definita dalla normativa.

Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE IMPIANTI													
Impianto	Scenario Frequenza (riferita all'evento con peggiori conseguenze)		Ipotesi incidentale	Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri)									
				Incendio (Jet fire)				Flash Fire		Diffusione Tossica ⁹			
				1°zona 12.5 kW/m ²	2°zona 5 kW/m ²	3°zona 3 kW/m ²	- UEL	1°zona LEL	2°zona ½ LEL	1°zona LC ₅₀	2°zona IDLH	3°zona LoC	
Idrogenate 1 Anidride succinica	1	Incendio a seguito di rilascio da accoppia-mento flangiato o valvola linea DN 25 tratto a monte del PCV 801 7,23·10⁻⁵ (Jet Fire)	Portata di rilascio di idrogeno pari a circa 72 kg/min, pressione rilascio 18 bar. Durata rilascio 10 minuti (720 kg)	D5	3.1	3.7	4.7	0	2.8	4.6			
				F2	3.8	4.3	4.8	0	5.8	10.6			
	2	Incendio a seguito di rilascio perdita da accoppiamento flangia o valvola su linea DN50 a valle del PCV 801 3,26·10⁻⁵ (Jet Fire)	Portata di rilascio di Idrogeno pari a circa 180 kg/min, pressione rilascio 11 bar. Durata del rilascio 5 min (900 kg)	D5	4.9	5.7	6.4	0.0	4.8	7.7			
				F2	5.9	6.8	7.5	0.0	9.0	17.0			
Anidridi speciali	1	Incendio a seguito di rilascio inter-cettabile su linea di collegamento da pompa P4 a evaporatore E100 1,56·10⁻⁴ (Pool fire) 3,59·10⁻⁶ (Jet Fire)	Portata di rilascio di Isoprene pari a circa 17.4 kg/min, pressione rilascio 2.9 bar. Durata del rilascio 1 min (17.4 kg)	D5	9.7	11.9	13.5	2.2	4.1	5	8.3	10.2	11.4
				F2									

⁹ Il valore **0** indica che la soglia di danno non è stata raggiunta alla quota di riferimento; il trattino (-) indica che la soglia di danno non è definita dalla normativa.

Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE STOCCAGGIO													
Impianto	Scenario Frequenza (riferita all'evento con peggiori conseguenze)		Ipotesi incidentale		Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri)								
					Incendio			Flash Fire		Diffusione Tossica(*) ¹⁰			
					1°zona 12.5 kW/m ²	2°zona 5 kW/m ²	3°zona 3 kW/m ²	- UEL	1°zona LEL	2°zona ½ LEL	1° zona LC ₅₀	2°zona IDLH	3°zona LoC
Stoccaggio Materie Prime Benzolo	2	Rilascio dalla flangia di connessione di cisterna durante le operazioni di scarico 6,08·10⁻⁶ (diffusione)	Portata di rilascio di Benzolo pari a circa 13.8 kg/min, pressione rilascio battente idro-statico + pressione azoto. Rilascio non intercettabile	D5							0	0	30
				F2							0	0	56
	3 (*)	Rilascio dal braccio di scarico o dalla linea di aspirazione durante le operazioni di scarico 2.01·10⁻³ (diffusione) 2.01·10⁻⁵ (Pool Fire)	Portata di rilascio di Benzolo pari a circa 55.8 kg/min, pressione rilascio battente idrostatico + pressione azoto inertizzazione. Durata del rilascio 1 min (55.8 kg)	D5	14.8	18.5	21.2	0.3	2.7	3.7	0.0 (*)	0.0 (*)	40 (*) (0 -toxic load)
				F2	12.3	15.2	17.4	0.2	1.7	2.2	0.0 (*)	0.0 (*)	73 (*) (<20-toxic load)

(*) Per completezza, nella tabella sono riportate anche le informazioni relative alla diffusione tossica del benzene (presenti nel Rapporto di Sicurezza del 2010), nonostante **esso, per quanto concerne la tossicità, non sia soggetto alla Direttiva 2012/18 ed al D.Lgs. 105/2015**. Vedi NOTA al paragrafo b) precedente.

¹⁰ Il valore **0** indica che la soglia di danno non è stata raggiunta alla quota di riferimento; il trattino (-) indica che la soglia di danno non è definita dalla normativa.

Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE STOCCAGGIO													
Impianto	Scenario Frequenza (riferita all'evento con peggiori conseguenze)		Ipotesi incidentale	Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri)									
				Incendio			Flash Fire			Diffusione Tossica (*) ¹¹			
				1°zona	2°zona	3°zona	-	1°zona	2°zona	1° zona	2°zona	3°zona	
				12.5 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²	UEL	LEL	½ LEL	LC ₅₀	IDLH	LoC	
Stoccaggio Materie Prime Benzolo	5	Rilascio da flange di fondo del serbatoio di stoccaggio T3 2.50·10⁻⁴ (diffusione) 2.50·10⁻⁶ (Pool Fire)	Portata di rilascio di Benzolo pari a circa 87 kg/min, pressione rilascio battente idrostatico. Rilascio non intercettabile.	D5	14.2	17.6	20.2	0.3	3.0	4.0	0 (*)	2.4 (*)	24.1 (*)
				F2	11.5	16.6	20.2	0	2.8	5.5	0 (*)	26.1 (*)	91.5 (*)
	7	Perdita significativa da linea di mandata a reparto 1.49·10⁻² (diffusione) 1.49·10⁻² (Pool Fire)	Portata di rilascio di Benzolo pari a circa 128 kg/min, pressione rilascio 8.5 bar. Durata del rilascio 30 s (64 kg)	D5	12.6	15.6	17.8	0.3	2.8	3.7	0 (*)	0 (*)	40.0 (*)
				F2	10.5	14.9	18.1	0	2.3	4.7	0 (*)	0 (*)	58.0 (*)

(*) Per completezza, nella tabella sono riportate anche le informazioni relative alla diffusione tossica del benzene (presenti nel Rapporto di Sicurezza del 2010), nonostante **esso, per quanto concerne la tossicità, non sia soggetto alla Direttiva 2012/18 ed al D.Lgs. 105/2015**. Vedi NOTA al paragrafo b) precedente

¹¹ Il valore **0** indica che la soglia di danno non è stata raggiunta alla quota di riferimento; il trattino (-) indica che la soglia di danno non è definita dalla normativa.

Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE STOCCAGGIO													
Impianto	Scenario Frequenza (riferita all'evento con peggiori conseguenze)		Ipotesi incidentale		Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri)								
					Incendio			Flash Fire		Diffusione Tossica ¹²			
					1°zona	2°zona	3°zona	-	1°zona	2°zona	1°zona	2°zona	3°zona
					12.5 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²	UEL	LEL	½ LEL	LC ₅₀	IDLH	LoC
Stoccaggio Materie Prime O-xilolo ¹³	2	Rilascio da manichetta o dalla linea di aspirazione durante le operazioni di scarico 1.00·10⁻⁴ (Pool Fire)	Portata di rilascio di Benzolo pari a circa 346 kg/min, pressione rilascio battente idrostatico + pressione azoto inertizzazione. Rilascio non intercettabile	D5	24.4	33.0	38.3	0	0	1.8			
				F2	15.9	26.8	34.1	0	0.5	2.2			
	4	Rilascio da flange di fondo del serbatoio di stoccaggio T2 2.50·10⁻⁶ (Pool Fire)	Portata di rilascio di Benzolo pari a circa 151 kg/min, pressione rilascio battente idrostatico. Rilascio non intercettabile	D5	20.5	25.8	29.6	0	0	1.7			
				F2	15.7	23.3	28.6	0	0.3	2.1			
	6	Perdita significativa da linea di mandata a reparto 9.50·10⁻⁵ (Pool Fire)	Portata di rilascio di Benzolo pari a circa 103 kg/min, pressione rilascio 8 bar. Durata del rilascio 30 s (52 kg)	D5	6.3	7.3	8.3	0	0	1.0			
				F2	6.3	8.1	9.5	0	0.1	0.8			

¹² Il valore **0** indica che la soglia di danno non è stata raggiunta alla quota di riferimento; il trattino (-) indica che la soglia di danno non è definita dalla normativa.

¹³ Queste valutazioni sono rappresentative anche per lo pseudocumene e la naftalina

Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE STOCCAGGIO							
Impianto	Scenario Frequenza (riferita all'evento con peggiori conseguenze)		Ipotesi incidentale	Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri)			
				Diffusione			
				1°zona Conc. O ₂ 50 %	2°zona 30 %	3°zona 23 %	
Stoccaggio Ossigeno	1.1	Perdita di ossigeno liquido da impianto di stoccaggio 6.40·10⁻⁵ (rilascio)	Portata di rilascio di Ossigeno pari a circa 4292 kg/min, pressione di rilascio 12 bar. Durata rilascio 10 min (42000 kg)	D5	0	10.5	14.1
				F2	12.0	32.5	44.0
	2.1	Perdita di ossigeno gassoso per danneggiamento del gasdotto a monte cabina di decompressione (linea 4") 1.66·10⁻⁴ (rilascio)	Portata di rilascio di Ossigeno pari a circa 150 kg/min, pressione di rilascio 40 bar. Durata rilascio 10 min (1490 kg)	D5	0.0	0.0	0.0
				F2	0.0	0.0	0.0
	2.2	Perdita di ossigeno gassoso per danneggiamento del gasdotto a valle cabina di decompressione (linea 2") 2.29·10⁻⁵ (rilascio)	Portata di rilascio di Ossigeno pari a circa 36.7 kg/min, pressione di rilascio 10 bar. Durata rilascio 10 min (367 kg)	D5	0.0	0.0	0.0
				F2	0.0	0.0	0.0
	3	Perdita di ossigeno gassoso in cabina riduttrice 5.35·10⁻⁴ (rilascio)	Portata di rilascio di Ossigeno pari a circa 55.5 kg/min, pressione di rilascio 27 bar. Durata rilascio 10 min (555 kg)	D5	0.0	0.0	0.0
				F2	0.0	0.0	0.0
Stoccaggio Anidride solforosa	1 ¹⁴	Perdita da linea di trasferimento Anidride solforosa ad evaporatore 1.87·10⁻³ (diffusione)	Portata di rilascio di SO ₂ pari a circa 3.9 kg/min, pressione di rilascio 8.7 bar Temperatura 50°C. Durata rilascio 50 s (3.25 kg)	D5	0.0	0.0	13
				F2	0.0	25	115
	2 ²⁷	Perdita da linea di trasferimento Anidride solforosa da evaporatore (zona stoccaggio) (*) 1.31·10⁻³ (diffusione)	Portata di rilascio di SO ₂ pari a circa 1.3 kg/min, pressione di rilascio 5.5 bar temperatura 50 . Durata rilascio 90 s (1.95 kg)	D5	0.0	0.0	0.0
				F2	0.0	0.0	80.0

(*) Le conseguenze dello scenario 3 sono ricomprese in quelle dello scenario 2 in quanto, le condizioni di rilascio (DN efflusso, pressione di rilascio), sono meno gravoso rispetto a quelle dello scenario 2.

¹⁴ Distanze valutate con Toxc Load

Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE STOCCAGGIO													
Impianto	Scenario Frequenza (riferita all'evento con peggiori conseguenze)		Ipotesi incidentale		Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri)								
					Incendio			Flash Fire			Jet Fire		
					1°zona	2°zona	3°zona	-	1°zona	2°zona	1°zona	2°zona	3°zona
					12.5 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²	UEL	LEL	½ LEL	12.5 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²
Stoccaggio Isoprene/GPL	1	Incendio a seguito del rilascio non intercettabile in fase di scarico auto/ferro cisterna 7.45·10⁻⁶ (Pool Fire) 2.53·10⁻⁵ (Jet Fire)	Portata di rilascio di Isoprene pari a circa 504 kg/min, pressione rilascio 1.9 bar. Durata rilascio non intercettabile	D5	25.7	36.6	43.2	3.5	7.2	11	41.9	49.6	55.6
	4	Incendio a seguito del rilascio non intercettabile da serbatoio di stoccaggio T1- T3 6.66·10⁻⁶ (Pool Fire)	Portata di rilascio di Isoprene pari a circa 16 kg/min, pressione rilascio 1.9 bar. Durata rilascio non intercettabile	D5	9.5	11.5	13.1	1.2	3.2	3.8	Probabilità di accadimento inferiore a 10 ⁻⁶		
	5	Incendio a seguito del rilascio intercettabile da serbatoio di stoccaggio T1 - T3 (linea aspirazione) 2.77·10⁻⁵ (Pool Fire) 1.38·10⁻⁶ (Jet Fire)	Portata di rilascio di Isoprene pari a circa 27.6 kg/min, pressione rilascio 2.9 bar. Durata del rilascio 1 min (27.6 kg)	D5	11.5	14.2	16.3	3.2	6.2	7.8	10.8	12.9	14.4
	6	Incendio a seguito del rilascio intercettabile linea di mandata a reparto 1.56·10⁻⁴ (Pool Fire) 3.59·10⁻⁶ (Jet Fire)	Portata di rilascio di Isoprene pari a circa 17.4 kg/min, pressione rilascio 2.9 bar. Durata del rilascio 1 min (17.4 kg)	D5	9.7	11.9	13.5	2.2	4.1	5	8.3	10.2	11.4

Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE STOCCAGGIO														
Impianto	Scenario Frequenza (riferita all'evento con peggiori conseguenze)		Ipotesi incidentale		Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri)									
					Incendio			Flash Fire			Jet Fire			
					1°zona	2°zona	3°zona	-	1°zona	2°zona	1°zona	2°zona	3°zona	
					12.5 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²	UEL	LEL	½ LEL	12.5 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²	
Cabina di riduzione del metano (**)	1	Jet fire a seguito della perdita da accoppiamento flangiato	Portata di rilascio di Metano pari a circa 39 kg/min, pressione rilascio 3.5 bar. Durata del rilascio 30 min (19.5 kg)	D5								13.3	15.6	17.4
				F2									16.1	18.5

(**) Scenari introdotti da DNA Ottobre 2014

Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE RIFIUTI														
Impianto	Scenario Frequenza (riferita all'evento con peggiori conseguenze)		Ipotesi incidentale		Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri)									
					Incendio			Flash Fire			Jet Fire			
					1°zona	2°zona	3°zona	-	1°zona	2°zona	1°zona	2°zona	3°zona	
					12.5 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²	UEL	LEL	½ LEL	12.5 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²	
Deposit o Rifiuti	1.1	Pool Fire a seguito della rottura di due fusti contenenti rifiuti assimilabili ad	Superficie della pozza : 40 m ² Temperatura dell'aria 20°C	D5	18.7	23.4	27							

Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE RIFIUTI

Impianto	Scenario Frequenza (riferita all'evento con peggiori conseguenze)	Ipotesi incidentale	Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri)											
			Incendio			Flash Fire			Jet Fire					
			1°zona	2°zona	3°zona	-	1°zona	2°zona	1°zona	2°zona	3°zona			
			12.5 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²	UEL	LEL	½ LEL	12.5 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²			
	acetone 1,43·10⁻⁶		F2	14.5	21.3	26.2								
1.2	Flash Fire (incendio con innesco ritardato) a seguito della rottura di due fusti contenenti rifiuti assimilabili ad acetone 1,43·10⁻⁶	Superficie della pozza : 40 m ² Temperatura dell'aria 20°C Portata evaporante massima 13,68 kg/min	D5				12.2	17.9						
			F2				13.3	21						

Nota riferita agli scenari incidentali associati allo stoccaggio di Butadiene (attualmente non detenuto) che sono stati rimossi dalla presente edizione del Rapporto di Sicurezza.

Come detto in precedenza, da numerosi anni la produzione di Anidride Tetraidroftalica (ATIF) avviene in un altro insediamento del gruppo POLYNT per cui nello Stabilimento di Scanzorosciate NON si ha né stoccaggio, né utilizzo di Butadiene.

Pertanto nella presente edizione del Rapporto di Sicurezza non viene considerata la possibile futura presenza di 1,3 Butadiene in stoccaggio ed in impianto.

A seguito di tale affermazione i dati relativi alla massima estensione delle aree di impatto per gli incidenti ipotizzati nell'area stoccaggio e scarico Butadiene, come da Rapporto di Sicurezza ottobre 2005 e confermati nell'ottobre 2010, non verranno più riportati.

**VALUTAZIONE DELLA
COMPATIBILITÀ
TERRITORIALE E AMBIENTALE**



Tabella 1: Compatibilità territoriale POLYNT S.p.A.

Area di Rischio Territoriale (Denominazione area in cui ricade l'elemento vulnerabile)	Categoria Territoriale ammissibile nell'Area di Rischio Territoriale (D.M. 9 maggio 2001)	Categoria Territoriale esistente all'interno dell'Area di Rischio Territoriale (STATO ATTUALE E PREVISIONALE)	Stato di Compatibilità Territoriale (compatibile – non compatibile)	Descrizione stato di non compatibilità
Piazzola ecologica	DEF	D	Compatibile	
Parcheggio afferente all'area mercato e centro sportivo - Deposito (Via don Giacomo Pezzotta)	DEF	B	Incompatibile	Si tratta di uno stato di non compatibilità trascurabile in quanto riguarda una striscia di circa 60 m ² al limite della zona a parcheggio/deposito. Per eliminare il rischio valutato è opportuno prevedere, per la ristretta fascia in esame, un utilizzo che non comporti lo stazionamento di persone al suo interno.

**DISCIPLINA DELLE AREE
SOTTOPOSTE A SPECIFICA
REGOLAMENTAZIONE**



Categoria territoriale	Fonte prescrittiva	Prescrizioni per insediamenti industriali, artigianali, agricoli e zootecnici	Prescrizioni per insediamenti residenziali	Prescrizioni per luoghi di concentrazione di popolazione	Prescrizioni per reti di trasporto
A	D.M. 9 maggio 2001	Ammissibili	Ammessi edifici con indice fondiario di edificazione > 4,5 m ³ /m ²	Ammessi luoghi di concentrazione di persone con limitata mobilità con oltre 25 posti letto o 100 persone presenti (ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ...)	
	Regione Lombardia			Ammessi luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, strutture fieristiche con oltre 5.000 posti e utilizzo della struttura almeno mensile	
B	D.M. 9 maggio 2001	Ammissibili	Ammessi con indice fondiario di edificazione compreso tra 4,5 e 1,5 m ³ /m ²	Ammessi luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità fino a 25 posti letto o 100 persone presenti (ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ...) Ammessi luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto fino a 500 persone (mercati stabili, destinazioni commerciali, ...) Ammessi luoghi ad affollamento rilevante al chiuso che raccolgano oltre 500 persone (centri commerciali, terziari, direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ...) Ammessi luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio, che raccolgono: se luoghi all'aperto, oltre 100 persone, se luogo al chiuso, oltre 1.000 persone (luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali e religiose, strutture fieristiche)	Ammesse stazioni ferroviarie e altri nodi di trasporto con un movimento passeggeri superiore a 1.000 persone/giorno
	Regione Lombardia			Ammessi cinema multisala che raccolgono: se all'aperto oltre 100 persone, se al chiuso oltre 1.000 persone	
C	D.M. 9 maggio 2001	Ammissibili	Ammessi con indice fondiario di edificazione compreso tra 1 e 1,5 m ³ /m ²	Ammessi luoghi ad affollamento rilevante al chiuso che raccolgono fino a 500 persone (centri commerciali, terziari, direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ...). Ammessi luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio (luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali e religiose, ...): se luogo all'aperto fino a 100 persone presenti, se luogo al chiuso fino a 1.000 persone presenti, di qualsiasi capienza se la frequentazione è al massimo settimanale	
	Regione Lombardia				Ammesse autostrade e tangenziali in assenza di sistemi di allertamento e deviazione del traffico in caso d'incidente. Ammessi Aeroporti.
D	D.M. 9 maggio 2001	Ammissibili	Ammessi con indice fondiario di edificazione compreso tra 0,5 e 1 m ³ /m ²	Ammessi luoghi ad affollamento rilevante con frequentazione massima mensile (fiere, mercatini, eventi periodici, cimiteri, ...)	
	Regione Lombardia				Ammesse autostrade e tangenziali in assenza di sistemi di allertamento e deviazione del traffico in caso d'incidente. Ammesse strade statali ad alto transito veicolare
E	D.M. 9 maggio 2001	Ammissibili	Ammessi con indice fondiario di edificazione < di 0,5 m ³ /m ²		
	Regione Lombardia	Ammesse aree tecnico-produttive			
F	D.M. 9 maggio 2001	Area entro i confini dello stabilimento	Non sono ammessi manufatti e strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.		D.M. 9 maggio 2001

D.M. 9 MAGGIO 2001

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 2001

«Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante».

(G.U. 16 giugno 2001, n. 138)

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI INTESA CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELL'AMBIENTE E DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana;
vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
visto il decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, relativo all'«Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»;

visto, in particolare, l'art. 14 del predetto decreto legislativo, con il quale si prevede che il ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, commercio artigianato e con la conferenza Stato - regioni, stabilisce per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale;

visto il decreto ministeriale 9 agosto 2000, relativo a «Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G. n. 195 del 22 agosto 2000;

acquisita l'intesa dei ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, commercio e artigianato;

acquisita l'intesa della conferenza Stato - regioni espressa nella seduta del 19 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1. — Ambito di applicazione e definizioni. — Il presente decreto, in attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, stabilisce requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli artt. 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1), con riferimento alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente e in relazione alla necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali per:

- a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
- b) modifiche degli stabilimenti di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1);

c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto sono adottate le definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1). Valgono altresì le definizioni di cui all'allegato al presente decreto.

3. Le norme di cui al presente decreto sono finalizzate, inoltre, a fornire orientamenti comuni ai soggetti competenti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale e di salvaguardia dell'ambiente, per semplificare e riordinare i procedimenti, oltre che a raccordare le leggi e i regolamenti in materia ambientale con le norme di governo del territorio.

4. Le presenti norme si applicano anche ai casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguenti all'approvazione di progetti di opere di interesse statale di cui al decreto del presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e all'approvazione di opere, interventi o programmi di intervento di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (2).

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al raggiungimento delle finalità del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2. — Disciplina regionale. — Le regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1) e dal presente decreto, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonché con gli altri soggetti interessati.

2. La disciplina regionale in materia di pianificazione urbanistica assicura il coordinamento delle procedure di individuazione delle aree da destinare agli stabilimenti con quanto previsto dall'art. 2 del decreto del presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.

3. Le regioni assicurano il coordinamento tra i criteri e le modalità stabilite per l'acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1) e quelli relativi alla pianificazione territoriale e urbanistica.

4. In assenza della disciplina regionale si applicano i principi, i criteri e i requisiti di cui al presente decreto.

Art. 3. — Pianificazione territoriale. — Le province e le città metropolitane, ove costituite, individuano, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale con il concorso dei comuni interessati, le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1), acquisendo, ove disponibili, le informazioni di cui al successivo art. 4, comma 3.

2. Il piano territoriale di coordinamento, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (2), nell'ambito della determinazione degli assetti generali del territorio disciplina, tra l'altro, la relazione degli stabilimenti con gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili come definiti nell'allegato al presente decreto, con le reti e i nodi infrastrutturali, di tra-

(1) Sta in questa stessa voce.

(2) Sta in l. 7.1.

sporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti, tenendo conto delle aree di criticità relativamente alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nel piano di protezione civile.

Art. 4. — Pianificazione urbanistica. — Gli strumenti urbanistici, nei casi previsti dal presente decreto, individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del piano territoriale di coordinamento di cui al comma 2 dell'art. 3, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto anche di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative all'area vasta. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un elaborato tecnico «Rischio di incidenti rilevanti (RIR)» relativo al controllo dell'urbanizzazione, di seguito denominato «Elaborato tecnico».

2. L'elaborato tecnico, che individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, è predisposto secondo quanto stabilito nell'allegato al presente decreto.

3. Le informazioni contenute nell'elaborato tecnico sono trasmesse agli altri enti locali territoriali eventualmente interessati dagli scenari ioncidentiali perché possano a loro volta attivare le procedure di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di loro competenza.

4. In sede di formazione degli strumenti urbanistici nonché di rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie si deve in ogni caso tenere conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti di quelli previsti.

5. Nei casi previsti dal presente decreto, gli enti territoriali competenti possono promuovere, anche su richiesta del gestore, un programma integrato di intervento, o altro strumento equivalente, per definire un insieme coordinato di interventi concordati tra il gestore ed i soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzato al conseguimento di migliori livelli di sicurezza.

Art. 5. — Controllo dell'urbanizzazione. — Le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica utilizzano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e finalità, secondo le specificazioni e le modalità contenute nell'allegato al presente decreto:

a) per gli stabilimenti soggetti all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1), le valutazioni effettuate dall'autorità competente di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo;

b) per gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1), le informazioni fornite dal gestore.

2. Le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, acquisite le informazioni e le valutazioni di cui al comma 1, attivano le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del presente decreto.

3. Ferme restando le attribuzioni di legge, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica recepiscono gli elementi pertinenti del piano di emergenza esterna di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1). A tal fine, le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica acquisiscono tali elementi dall'autorità che ha predisposto il piano di emergenza esterno.

4. Nei casi previsti dal presente decreto, qualora non sia stata adottata la variante urbanistica, le concessioni e le autorizzazioni edilizie sono soggette al parere tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Tale parere è formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti soggetti agli artt. 6, 7 e 8

del predetto decreto legislativo, secondo le specificazioni e le modalità contenute nell'allegato al presente decreto.

5. Per gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, può essere richiesto un parere consultivo all'autorità competente di cui all'art. 21 del decreto medesimo, ai fini della predisposizione della variante urbanistica.

6. Fermo restando quanto previsto all'art. 15, comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il ministero dei lavori pubblici e il ministero dell'ambiente promuovono accordi con le regioni, anche ai fini di cui agli artt. 52 e 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (3), per la raccolta dei dati relativi al controllo dell'urbanizzazione di cui al presente decreto. I ministeri concertanti si avvalgono, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1), previo accordo, in relazione alle specifiche competenze dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'istituto superiore di sanità (ISS) e del corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF), per la raccolta e la diffusione dei dati e delle informazioni utili per il controllo dell'urbanizzazione.

Art. 6. — Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e porti industriali e petroliferi. — Per gli stabilimenti e il territorio ricadenti in un'area ad elevata concentrazione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1), gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica tengono conto delle risultanze, ove disponibili, della valutazione dello studio di sicurezza integrato dell'area e del relativo piano di intervento.

2. Fatti salvi gli obblighi dei singoli gestori degli stabilimenti e degli impianti localizzati nei porti industriali e petroliferi, come individuati nel decreto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1), l'autorità marittima, ovvero, ove istituita, l'autorità portuale, deve fornire alle autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica le informazioni relative agli scenari ioncidentiali e in particolare quelli che coinvolgono aree esterne a quella portuale.

Allegato

(Criteri guida per l'applicazione del decreto del ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, relativo all'Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (d'intesa con i ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la conferenza Stato - regioni).

1. Premessa

La finalità generale del decreto del ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, commercio e artigianato e con la conferenza Stato - regioni, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 è quella di definire i requisiti minimi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli, correlati alla necessità

(3) Sta in I 5.4.

di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitare le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. La novità del decreto interministeriale consiste, quindi, nel regolamentare un processo di integrazione tra le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica e la normativa attinente gli stabilimenti soggetti all'applicazione della direttiva 96/82/CE e del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Il legislatore indica, pertanto, la necessità di implementare la strumentazione urbanistica e territoriale con le condizioni di compatibilità delle scelte economico - produttive di forte impatto territoriale e ambientale.

Risultano, in tale processo, alcuni aspetti:

— il ruolo della regione, la quale, oltre ad avere attribuzioni specifiche nei settori ambientali e produttivo, ancora maggiormente dettagliate nel D.Lgs. n. 112/98, con particolare riguardo al tema delle attività a rischio di incidente rilevante (art. 72), è competente nella materia urbanistica ai sensi dell'art. 117 Cost. e dei successivi decreti del presidente della Repubblica;

— il ruolo della provincia, e delle città metropolitane, alle quali, nell'ambito delle attribuzioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spettano le funzioni di pianificazione di area vasta, per indicare gli indirizzi generali di assetto del territorio. Si evidenzia quindi l'opportunità che il territorio provinciale, ovvero l'area metropolitana, debba costituire — rispetto al tema trattato — l'unità di base per il coordinamento tra la politica di gestione del rischio ambientale e la pianificazione di area vasta, con la specifica missione di ricomporre le scelte locali rispetto ad un quadro coerente di livello territoriale più ampio;

— la funzione di base delle amministrazioni comunali, le quali — sia tramite l'applicazione del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, sia attraverso le competenze istituzionali di governo del territorio, derivanti dalla legge urbanistica e dalle leggi regionali, devono adottare gli opportuni adeguamenti ai propri strumenti urbanistici, in un processo di verifica iterativa e continua, generato dalla variazione del rapporto tra attività produttiva a rischio e le modificazioni della struttura insediativa del comune stesso.

Infine, è il caso di mettere in evidenza il difficile rapporto — temporale e processuale — tra le procedure di matrice urbanistica con la maggiore dinamicità di trasformazione dei processi e degli impianti produttivi e delle potenzialità di rischio rilevante, che deve trovare soluzione in una attenta e continua «lettura» del territorio, in relazione agli obiettivi di governo dello stesso.

Le valutazioni e le metodologie indicate nel presente allegato hanno, pertanto, lo scopo di fornire, nell'ambito della procedura individuata dalle regioni, requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ed elementi tecnici utili alle autorità competenti sul controllo dell'urbanizzazione, per i compiti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. I contenuti del presente allegato potranno essere integrati dalla disciplina regionale attuativa di cui all'art. 2 del decreto.

2. Pianificazione territoriale

La pianificazione territoriale, nei termini previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, ha come obiettivo la verifica e la ricerca della compatibilità tra l'urbanizzazione

e la presenza degli stabilimenti stessi. A tal fine, sulla base dei criteri esposti nel presente allegato, nell'ambito della determinazione degli indirizzi generali di assetto del territorio è possibile individuare gli interventi e le misure di prevenzione del rischio e di mitigazione degli impatti con riferimento alle diverse destinazioni del territorio stesso, in relazione alla prevalente vocazione residenziale, industriale, infrastrutturale, ecc.

Il piano territoriale di coordinamento deve tendere a riportare a coerenza, in termini di pianificazione sovracomunale, le interazioni tra stabilimenti, destinazioni del territorio e localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione.

In sede di pianificazione di area vasta occorre, di conseguenza, individuare e definire i rapporti tra localizzazione degli stabilimenti e limiti amministrativi di competenza comunale, in particolare nelle situazioni in cui gli stabilimenti sono collocati in prossimità dei confini amministrativi comunali e comportano, ovviamente, un allargamento dei fattori di rischio sui comuni limitrofi. Si evidenzia, in questi casi, l'opportunità di promuovere procedure di co-pianificazione e di concertazione, già presenti in alcune normative regionali.

Gli strumenti di pianificazione territoriale recepiscono infine le indicazioni derivanti dai piani di emergenza esterna, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, nonché l'individuazione delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, eventualmente utilizzabili per la localizzazione degli stabilimenti.

A seconda dei casi specifici, delle diverse normative regionali e delle attribuzioni di competenze derivate dai processi di delega in corso, si possono prefigurare varie modalità di attivazione delle procedure di variazione della pianificazione territoriale, in rapporto anche alle modifiche relative alla pianificazione urbanistica.

Si può ipotizzare un tradizionale processo sequenziale, che parte dalla determinazione degli indirizzi generali a livello provinciale, da parte del piano territoriale di coordinamento, per arrivare ad una individuazione e disciplina specifica delle aree sottoposte a regolamentazione da parte dello strumento urbanistico comunale. Ma si possono anche ipotizzare processi che, almeno in parte, seguono la direzione opposta, dal comune alla provincia. Si possono infine ipotizzare processi e strumenti di co-pianificazione e concertazione che contestualmente definiscono criteri di indirizzo generale di assetto del territorio e attivano le procedure di riconformazione della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica.

Quest'ultima ipotesi è auspicabile, anche in relazione alla necessità di apportare le varianti necessarie all'adeguamento al presente decreto in tempi molto brevi sia per i piani territoriali di coordinamento che per gli strumenti urbanistici, come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. È di tutta evidenza quindi l'opportunità di rendere contestuali, il più possibile, le analisi, le valutazioni ed elaborazioni tecniche, nonché le decisioni degli enti territoriali competenti e dei soggetti comunque interessati.

3. Pianificazione urbanistica

L'art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 individua tre ipotesi:

- a) insediamento di stabilimenti nuovi;
- b) modifiche degli stabilimenti di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
- c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabili-

menti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

Le prime due fattispecie (a, b) hanno origine da una proposta o comunque da un intervento posto in essere dal gestore. In tal caso, l'amministrazione comunale deve:

— verificare, attraverso i metodi e i criteri esposti nel presente allegato e con l'apporto dei soggetti coinvolti, la compatibilità territoriale e ambientale del nuovo stabilimento o della modifica dello stabilimento esistente rispetto alla strumentazione urbanistica vigente;

— promuovere la variante urbanistica, qualora tale compatibilità non sia verificata, nel rispetto dei criteri minimi di sicurezza per il controllo dell'urbanizzazione.

La terza fattispecie (c), viceversa, presuppone un processo inverso. In tal caso, infatti, l'amministrazione comunale deve:

— conoscere preventivamente, attraverso i metodi e i criteri esposti nel presente allegato e con l'apporto dei soggetti coinvolti, la situazione di rischio dello stabilimento esistente;

— considerare, nelle ipotesi di sviluppo e di localizzazione delle infrastrutture e delle attività rubricate al punto c) del comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, la situazione di rischio presente e la possibilità o meno di rendere compatibile la predetta iniziativa.

Per quanto riguarda le fattispecie a) e b), è applicabile il procedimento di approvazione della variante allo strumento urbanistico di cui all'art. 2 del D.P.R. 447/98, mentre nel caso della fattispecie c), previa valutazione delle previsioni vigenti dello strumento urbanistico, il procedimento di approvazione della eventuale variazione al medesimo, ricade nella situazione generale, variamente normata dalle leggi regionali.

Nel caso di modifiche comportanti aggravio di rischio, ai sensi del decreto 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G., n. 196 del 23 agosto 2000, il gestore deve verificare e dichiarare alle autorità competenti se le aree di danno in relazione alle diverse classi di probabilità conseguenti alla realizzazione della modifica non siano superiori a quelle preesistenti. In tale ultimo caso, si deve intendere l'effetto della modifica non rilevante ai fini dell'attivazione delle procedure di cui al presente decreto. In ogni caso non è necessario attivare la variante urbanistica qualora le ipotesi incidentali, attestate dal gestore o dall'autorità competente ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, prevedano scenari di danno esclusivamente all'interno del perimetro dello stabilimento stesso.

Sono esclusi dall'applicazione diretta del presente decreto gli stabilimenti esistenti che non ricadono in una delle fattispecie previste dall'art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, nonché gli stabilimenti per i quali è in corso di definizione l'istruttoria prevista dalla normativa vigente, fino alla conclusione della medesima. È comunque possibile in sede di revisione della pianificazione territoriale e urbanistica assumere i criteri e le metodologie del presente decreto, con una opportuna analisi e documentazione degli elementi tecnici e delle decisioni assunte.

La valutazione della compatibilità territoriale e ambientale, per quanto attiene gli strumenti urbanistici, deve necessariamente condurre alla predisposizione di opportune prescrizioni normative e cartografiche riguardanti le aree da sottoporre a specifica regolamentazione. L'individuazione e la disciplina di tali aree si fonda su una valutazione di compatibilità tra stabi-

limenti ed elementi territoriali e ambientali vulnerabili. L'individuazione di una specifica regolamentazione non determina vincoli all'edificabilità dei suoli, ma distanze di sicurezza. Pertanto i suoli interessati dalla regolamentazione da parte del piano urbanistico, non perdono la possibilità di generare diritti edificatori, in analogia con altre fattispecie dell'ordinamento come, ad esempio, le distanze di rispetto cimiteriali. In altri termini, l'edificazione potrà essere trasferita oltre la distanza minima prescritta dal piano, su aree adiacenti, oppure, ove lo consentano le normative di piano, su altre aree del territorio comunale.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica recepiscono, inoltre, le indicazioni contenute nei piani territoriali e quelle derivanti dai piani di emergenza esterna di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (e in particolare le previsioni di localizzazione dei presidi di sicurezza all'interno della strumentazione urbanistica, come, ad esempio, le caserme dei V.V.F.), nonché l'individuazione delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, eventualmente utilizzabili per la localizzazione degli stabilimenti.

Il riferimento all'obbligo di parere preventivo da parte dell'autorità competente ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, nel caso di rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica, si deve intendere esteso anche alle denunce d'inizio attività, nel caso in cui le leggi regionali prevedano l'applicabilità di tale ultimo istituto.

3.1. Elaborato tecnico «Rischio di incidenti rilevanti» - RIR

L'elaborato tecnico consente una maggiore leggibilità e una più chiara definizione dei problemi, delle valutazioni, delle prescrizioni cartografiche, utili sia nelle fasi di formazione e approvazione sia in quelle di attuazione. La presenza di una serie di elaborati «autosufficienti» — sia pure, evidentemente, in stretto rapporto con i più generali contenuti del piano — potrà inoltre favorire il rapporto tra autorità a vario titolo competenti, nel corso dell'iter di formazione del piano. L'allegato tecnico potrà infine essere utilizzato nell'ambito delle procedure di consultazione della popolazione previste dall'art. 23 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

L'elaborato tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico, dovrà contenere, di norma:

- le informazioni fornite dal gestore, di cui al punto 7;
- l'individuazione e la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale aggiornate degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili;
- la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale aggiornate dell'involuppo geometrico delle aree di danno per ciascuna delle categorie di effetti e, per i casi previsti, per ciascuna classe di probabilità;
- individuazione e disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione risultanti dalla sovrapposizione cartografica degli involuppi e degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili di cui sopra;
- gli eventuali pareri delle autorità competenti ed in particolare quello dell'autorità di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
- le eventuali ulteriori misure che possono essere adottate sul territorio, tra cui gli specifici criteri di pianificazione terri-

toriale, la creazione di infrastrutture e opere di protezione, la pianificazione della viabilità, i criteri progettuali per opere specifiche, nonché, ove necessario, gli elementi di correlazione con gli strumenti di pianificazione dell'emergenza e di protezione civile.

4. Programmi integrati

Per l'eventuale promozione di un programma integrato di intervento, o di altro strumento equivalente, l'allegato tecnico deve contenere, oltre a quanto specificato nel punto 3.1, una analisi socio - economica e finanziaria, nonché di fattibilità tecnica ed amministrativa degli interventi previsti. L'eventuale proposta di programma integrato d'interventi, da parte di soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio tra loro, potrà definire, di norma, ogni azione o intervento utile per risolvere le situazioni di particolare complessità, per le quali si possano ipotizzare modifiche all'assetto insediativo residenziale, industriale o infrastrutturale, anche considerando gli interventi del gestore per la riduzione delle aree di danno, con particolare riguardo all'applicazione del comma 6 dell'art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. A tali fini il programma integrato potrà prevedere, tra l'altro, modalità di trasferimento dei diritti edificatori in aree contigue ovvero ubicate in altre aree del territorio comunale.

Nella formazione della proposta di programma integrato è inoltre possibile il coinvolgimento di altri soggetti ed istituzioni, nonché l'inserimento di immobili esterni alle aree da sottoporre a specifica regolamentazione in ambito comunale e sovra - comunale, ove ne sia verificata la convenienza economica e sociale.

5. Fasi del processo di adeguamento degli strumenti urbanistici

In relazione a quanto si espone dettagliatamente in seguito circa gli elementi di valutazione della interazione degli stabilimenti, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 con la pianificazione esistente, si riporta la sintesi delle fasi logiche del processo di aggiornamento della strumentazione urbanistica.

Fase 1: identificazione degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili (vedi punto 6.1) in una area di osservazione coerente con lo strumento urbanistico da aggiornare. Questa fase è il risultato della integrazione delle informazioni fornite dal gestore nell'allegato V, sezione III, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con i dati già in possesso dell'amministrazione comunale, ovvero reperiti in sede della analisi preventiva del territorio che, di norma, viene effettuata per la predisposizione di uno strumento urbanistico. In particolare, l'analisi preventiva dovrà tenere conto dello stato di fatto e di diritto delle costruzioni esistenti, nonché delle previsioni di modificazione del territorio. È opportuno che le suddette informazioni siano rese disponibili dal gestore.

Fase 2: determinazione delle aree di danno (vedi punto 6.2). Questa fase è il prodotto delle attività di rappresentazione cartografica, su base tecnica e catastale aggiornate, delle aree di danno, come identificate in base alle informazioni fornite dal gestore e le valutazioni dell'autorità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e la sovrapposizione delle medesime sulla stessa cartografia, sulla quale sono rappresentati gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili.

Fase 3: valutazione della compatibilità territoriale e ambientale (punto 6.3). Questa fase consente di determinare le desti-

nazioni d'uso compatibili con la presenza dello stabilimento ed in funzione delle quali viene predisposta la specifica regolamentazione. Esaurito il processo su esposto, è possibile procedere alla adozione dello strumento urbanistico in base alle procedure previste dalla legge urbanistica e dalle diverse leggi regionali.

6. Individuazione e disciplina delle aree da sottoporre a specifica regolamentazione

6.1. Individuazione degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili

Gli elementi tecnici utili ai fini di una valutazione di compatibilità territoriale e ambientale sono espressi in relazione all'esigenza di assicurare sia i requisiti minimi di sicurezza per la popolazione e le infrastrutture, sia un'adeguata protezione per gli elementi sensibili al danno ambientale.

6.1.1. Elementi territoriali vulnerabili

La valutazione della vulnerabilità del territorio attorno ad uno stabilimento va effettuata mediante una categorizzazione delle aree circostanti in base al valore dell'indice di edificazione e all'individuazione degli specifici elementi vulnerabili di natura puntuale in esse presenti, secondo quanto indicato nella successiva tabella 1.

Occorre inoltre tenere conto delle infrastrutture di trasporto e tecnologiche lineari e puntuali. Qualora tali infrastrutture rientrino nelle aree di danno individuate, dovranno essere predisposti idonei interventi, da stabilire puntualmente, sia di protezione che gestionali, atti a ridurre l'entità delle conseguenze (ad esempio: elevazione del muro di cinta prospiciente l'infrastruttura, efficace coordinamento tra lo stabilimento e l'ente gestore dell'infrastruttura finalizzato alla rapida intercettazione del traffico, ecc.). Un analogo approccio va adottato nei confronti dei beni culturali individuati in base alla normativa nazionale (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) e regionale o in base alle disposizioni di tutela e salvaguardia contenute nella pianificazione territoriale, urbanistica e di settore.

TABELLA 1 - Categorie territoriali.

CATEGORIA A

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m³/m². 2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità — ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti). 3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto — ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).

CATEGORIA B

1. Aree con destinazione prevalente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 mc³/m². 2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità — ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti). 3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto — ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti). 4. Luoghi soggetti ad

affollamento rilevante al chiuso — ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).

5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio — ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1000 al chiuso).

6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).

CATEGORIA C

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m³/m².

2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso — ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti).

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio — ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale).

4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno).

CATEGORIA D

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m³/m².

2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile — ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc.

CATEGORIA E

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m³/m².

2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.

CATEGORIA F

1. Area entro i confini dello stabilimento.

2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.

La categorizzazione del territorio esposta nella tabella 1 tiene conto di alcune valutazioni dei possibili scenari incidentali, e in particolare dei seguenti criteri:

- la difficoltà di evacuare soggetti deboli e bisognosi di aiuto, quali bambini, anziani e malati, e il personale che li assiste;
- la difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edifici a più di cinque piani e grandi aggregazioni di persone in luoghi pubblici; per tali soggetti, anche se abili di muoversi autonomamente, la fuga sarebbe condizionata dalla minore facilità di accesso alle uscite di emergenza o agli idonei rifugi;
- la minore difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edi-

fici bassi o isolati, con vie di fuga accessibili e una migliore autogestione dei dispositivi di sicurezza;

— la minore vulnerabilità delle attività caratterizzate da una bassa permanenza temporale di persone, cioè di una minore esposizione al rischio, rispetto alle analoghe attività più frequentate;

— la generale maggiore vulnerabilità delle attività all'aperto rispetto a quelle al chiuso.

Sulla base di questi stessi criteri, integranti dalle valutazioni che riguardano i singoli casi specifici, sarà necessario ricondurre alle categorie della tabella tutti gli elementi territoriali eventualmente presenti e non esplicitamente citati dalla tabella stessa.

Le regioni, nell'ambito della definizione della disciplina regionale attuativa del presente decreto, potranno integrare i contenuti della tabella 1, in rapporto alle specifiche normative regionali in materia urbanistica e ambientale.

Per le categorie E ed F si deve tenere conto di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ove applicabili.

6.1.2. Elementi ambientali vulnerabili

Con particolare riferimento al pericolo per l'ambiente che può essere causato dal rilascio incidentale di sostanze pericolose, si considerano gli elementi ambientali secondo la seguente suddivisione tematica delle diverse matrici ambientali vulnerabili potenzialmente interessate dal rilascio incidentale di sostanze pericolose per l'ambiente:

— Beni paesaggistici e ambientali (*decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*);

— Aree naturali protette (*es. parchi e altre aree definite in base a disposizioni normative*);

— Risorse idriche superficiali (*es. acquifero superficiale; idrografia primaria e secondaria; corpi d'acqua estesi in relazione al tempo di ricambio ed al volume del bacino*);

— Risorse idriche profonde (*es. pozzi di captazione ad uso potabile o irriguo; acquifero profondo non protetto; zona di ricarica della falda acquifera*);

— Uso del suolo (*es. aree coltivate di pregio, aree boscate*).

La vulnerabilità di ognuno degli elementi considerati va valutata in relazione alla fenomenologia incidentale cui ci si riferisce. Su tale base, in via generale e a solo titolo di esempio, si potrà considerare trascurabile l'effetto prodotto da fenomeni energetici come l'esplosione e l'incendio nei confronti dell'acqua e del sottosuolo. In tutti gli altri casi, la valutazione della vulnerabilità dovrà tenere conto del danno specifico che può essere arrecato all'elemento ambientale, della rilevanza sociale ed ambientale della risorsa considerata, della possibilità di mettere in atto interventi di ripristino susseguentemente ad un eventuale rilascio.

In sede di pianificazione territoriale e urbanistica verrà effettuata una ricognizione della presenza degli elementi ambientali vulnerabili, come individuabili in base a specifiche declaratorie di tutela, ove esistenti, ovvero in base alla tutelabilità di legge, oppure, infine, in base alla individuazione e disciplina di specifici elementi ambientali da parte di piani territoriali, urbanistici e di settore.

6.2. Determinazione delle aree di danno

6.2.1. Valori di soglia

Il danno a persone o strutture è correlabile all'effetto fisico

di un evento incidentale mediante modelli di vulnerabilità più o meno complessi. Ai fini del controllo dell'urbanizzazione, è da ritenere sufficientemente accurata una trattazione semplificata, basata sul superamento di un valore di soglia, al di sotto del quale si ritiene convenzionalmente che il danno non acca-

da, al di sopra del quale viceversa si ritiene che il danno possa accadere. In particolare, per le valutazioni in oggetto, la possibilità di danni a persone o a strutture è definita sulla base del superamento dei valori di soglia espressi nella seguente tabella 2.

Tabella 2 - Valori di soglia

Scenario incidentale	Elevata letalità 1	Inizio letalità 2	Lesioni irreversibili 3	Lesioni reversibili 4	Danni alle strutture / Effetti domino 5
Incendio (radiazione termica stazionaria)	12,5 kW/m ²	7 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²	12,5 kW/m ²
BLEVE/Fireball (radiazione termica variabile)	Raggio fireball	359 kJ/m ²	200 kJ/m ²	125 kJ/m ²	200-800 m (*)
Flash-fire (radiazione termica istantanea)	LFL	1/2 LFL			
VCE (sovrapressione di picco)	0,3 bar (0,6 spazi aperti)	0,14 bar	0,07 bar	0,03 bar	0,3 bar
Rilascio tossico (dose assorbita)	LC50 (30 min, hmn)		IDLH		

(*) secondo la tipologia del serbatoio

Per la corretta applicazione dei criteri di valutazione della compatibilità territoriale, il gestore esprime le aree di danno con riferimento ai valori di soglia di tabella 2. In generale, gli effetti fisici derivati dagli scenari incidentali ipotizzabili possono determinare danni a persone o strutture, in funzione della specifica tipologia, della loro intensità e della durata.

Il danno ambientale, con riferimento agli elementi vulnerabili indicati al punto 6.1.2 è invece correlato alla dispersione di sostanze pericolose i cui effetti sull'ambiente sono difficilmente determinabili a priori mediante l'uso dei modelli di vulnerabilità. L'attuale stato dell'arte in merito alla valutazione dei rischi per l'ambiente derivanti da incidenti rilevanti non permette infatti l'adozione di un approccio analitico efficace che conduca a risultati esenti da cospicue incertezze. Si procede pertanto secondo le indicazioni qualitative di cui al punto 6.3.3.

6.2.2. Aree di danno

La determinazione delle aree di danno deve essere eseguita dal gestore nella considerazione delle specificità della propria situazione, corrispondentemente alle tipologie di danno e secondo i livelli di soglia indicate in tabella 2.

Per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza, la determinazione delle aree di danno deve essere condotta dal gestore nei termini analitici richiesti per la stesura di questo ed eventualmente rivalutata a seguito delle conclusioni dell'istruttoria per la valutazione del rapporto di sicurezza.

Per gli altri stabilimenti, il gestore deve effettuare le necessarie valutazioni e analisi di sicurezza nell'ambito dell'attuazione del proprio sistema di gestione di sicurezza, come previsto dall'allegato III al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e dall'art. 7 del decreto ministeriale 9 agosto 2000, concernente disposizioni sui sistemi di gestione della sicurezza, fornendo le informazioni e gli elementi tecnici conformemente alle definizioni ed alle soglie di cui alla tabella 2.

Il gestore deve indicare, per ognuna delle ipotesi incidentali

significative individuate, la classe di probabilità degli eventi secondo la suddivisione indicata nelle tabelle 3a e 3b.

6.3. Criteri per la valutazione della compatibilità territoriale e ambientale

La valutazione della compatibilità da parte delle autorità competenti, in sede di pianificazione territoriale e urbanistica, deve essere formulata sulla base delle informazioni acquisite dal gestore e, ove previsto, sulla base delle valutazioni dell'autorità competente di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, opportunamente rielaborate ed integrate con altre informazioni pertinenti. Gli elementi tecnici, così determinati, non vanno interpretati in termini rigidi e compiuti, bensì utilizzati nell'ambito del processo di valutazione, che deve necessariamente essere articolato, prendendo in considerazione anche i possibili impatti diretti o indiretti connessi all'esercizio dello stabilimento industriale o allo specifico uso del territorio.

Il processo di valutazione tiene conto dell'eventuale impegno del gestore ad adottare misure tecniche complementari, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica potranno prevedere opportuni accorgimenti ambientali o edilizi che, in base allo specifico scenario incidentale ipotizzato, riducano la vulnerabilità delle costruzioni ammesse nelle diverse aree di pianificazione interessate dalle aree di danno. In base alle definizioni date, la compatibilità dello stabilimento con il territorio circostante va valutata in relazione alla sovrapposizione delle tipologie di insediamento, categorizzate in termini di vulnerabilità in tabella 1, con l'involuppo delle aree di danno, come evidenziato dalle successive tabelle 3a e 3b. Le aree di danno corrispondenti alle categorie di effetti considerate individuano quindi le distanze misurate dal centro di pericolo interno allo stabilimento, entro le quali sono ammessi gli elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie risultanti dall'incrocio delle righe e delle colonne rispettivamente considerate.

6.3.1. *Compatibilità territoriale*

Tabella 3a - *Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti*

Classe di probabilità degli eventi	Categoria di effetti			
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
$< 10^{-6}$	DEF	CDEF	BCDEF	ABCDEF
10^{-4} - 10^{-6}	EF	DEF	CDEF	BCDEF
10^{-3} - 10^{-4}	F	EF	DEF	CDEF
$> 10^{-3}$	F	F	EF	DEF

Tabella 3b - *Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti
(per il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica)*

Classe di probabilità degli eventi	Categoria di effetti			
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
$< 10^{-6}$	EF	DEF	CDEF	BCDEF
10^{-4} - 10^{-6}	F	EF	DEF	CDEF
10^{-3} - 10^{-4}	F	F	EF	DEF
$> 10^{-3}$	F	F	F	EF

Le lettere indicate nelle caselle delle tabelle 3a e 3b fanno riferimento alle categorie territoriali descritte al punto 6.1., mentre le categorie di effetti sono quelle valutate in base a quanto descritto al punto 6.2.

Per la predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica, le categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti sono definite dalla tabella 3a.

Per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza della variante urbanistica si utilizza la tabella 3b.

Ad integrazione dei criteri sopra evidenziati, le autorità preposte alla pianificazione territoriale e urbanistica, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, tengono conto della presenza o della previsione di elementi aventi particolare rilevanza sotto il profilo sociale, economico, culturale e storico tra cui, a titolo di esempio, reti tecnologiche, infrastrutture di trasporto, beni culturali storico - architettonici. Anche in questo caso, sulla base delle informazioni fornite dal gestore, è possibile stabilire se l'elemento considerato sia interessato dall'evento incidentale ipotizzato. La tabella 2 alla quinta colonna, definisce infatti le tipologie di scenario ed i valori di soglia relativi, per i quali ci si deve attendere un danno grave alle strutture. Nelle aree di danno individuate dal gestore sulla base di tali valori di soglia, ove in tali aree siano presenti i suddetti elementi, si introducono negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica prescrizioni per la realizzazione dell'opera ovvero per la protezione dell'elemento.

6.3.2. *Depositi di GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o tossici*

Nel caso di depositi di GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o tossici soggetti all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 ci si avvale dei criteri di valutazione della compatibilità territoriale definiti nell'ambito della normativa vigente e delle eventuali successive modifiche.

6.3.3. *Compatibilità con gli elementi ambientali*

Nei casi di nuovi stabilimento o di modifiche agli stabilimenti che possano aggravare il rischio di incidenti rilevanti, le autorità preposte alla pianificazione territoriale e urbanistica, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, dovranno tenere conto della specifica situazione del contesto ambientale. Al fine di valutare la compatibilità, dovranno essere presi in esame, secondo principi precauzionali, anche i fattori che possono influire negativamente sugli scenari incidentali, ad esempio la presenza di zone sismiche o di aree a rischio idrogeologico individuate in base alla normativa nazionale e regionale o da parte di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore. In sede di pianificazione territoriale ed urbanistica, le autorità preposte, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, tengono conto degli elementi e delle situazioni che possono aggravare le conseguenze sulle persone e sul territorio del rilascio dell'inquinante per l'ambiente.

Nei casi di particolare complessità, le analisi di vulnerabilità e le valutazioni di compatibilità sotto il profilo ambientale potranno richiedere l'apporto di autorità a vario titolo competenti in tale materia. Si tenga presente inoltre che, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le regioni disciplinano il raccordo tra istruttoria tecnica e procedimenti di valutazione di impatto ambientale.

Per definire una categoria di danno ambientale, si tiene conto dei possibili rilasci incidentali di sostanze pericolose. La definizione della categoria di danno avviene, per gli elementi ambientali vulnerabili di cui al punto 6.1.2., a seguito di valutazione, effettuata dal gestore, sulla base delle quantità e delle caratteristiche delle sostanze, nonché delle specifiche misure tecniche adottate per ridurre o mitigare gli impatti ambientali dello scenario incidentale.

Le categorie di danno ambientale sono così definite:

— *Danno significativo*: danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinanti, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione

presumibilmente nell'arco di due anni dall'inizio degli interventi stessi;

— *Danno grave*: danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente in un periodo superiore a due anni dall'inizio degli interventi stessi.

Al fine di valutare la compatibilità ambientale, nei casi previsti dal presente decreto, è da ritenere non compatibile l'ipotesi di danno grave.

Nei casi di incompatibilità ambientale (danno grave) con gli elementi vulnerabili indicati al punto 6.1.2., come sopra definita, di stabilimenti esistenti, il comune può procedere ai sensi dell'art. 14, comma 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, invitando il gestore a trasmettere all'autorità competente di cui all'art. 21, comma 1 dello stesso decreto legislativo le misure complementari atte a ridurre il rischio di danno ambientale.

Nel caso di potenziali impatti sugli elementi ambientali vulnerabili (danno significativo) devono essere introdotte nello strumento urbanistico prescrizioni edilizie e urbanistiche ovvero misure di prevenzione e di mitigazione con particolari accorgimenti e interventi di tipo territoriale, infrastrutturale e gestionale, per la protezione dell'ambiente circostante, definite in funzione delle fattibilità e delle caratteristiche dei siti e degli impianti e finalizzate alla riduzione della categoria di danno.

7. Informazioni relative al controllo dell'urbanizzazione

7.1. Informazioni fornite dal gestore

Il gestore degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 trasmette, su richiesta del comune o delle autorità competenti le seguenti informazioni:

— inviluppo delle aree di danno per ciascuna delle quattro categorie di effetti e secondo i valori di soglia di cui al paragrafo 6.2.1., ognuna misurata dall'effettiva localizzazione della relativa fonte di pericolo, su base cartografica tecnica e catastale aggiornate;

— per i depositi di GPL e per i depositi di liquidi infiammabili e/o tossici, la categoria di deposito ricavata dall'applicazione del metodo indicizzato di cui ai rispettivi decreti ministeriali 15 maggio 1996 e 20 ottobre 1998;

— per tutti gli stabilimenti, la classe di probabilità di ogni singolo evento, espressa secondo le classi indicate al punto 6.3.1.;

— per il pericolo di danno ambientale, le categorie di danno attese in relazione agli eventi incidentali che possono interessare gli elementi ambientali vulnerabili.

Per gli stabilimenti esistenti soggetti ai soli obblighi di cui all'art. 6 e 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il gestore trasmette alle stesse autorità le suddette informazioni, ricavate dalle valutazioni effettuate come indicato dall'allegato III del predetto decreto legislativo e dall'art. 7 del decreto ministeriale 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G. n. 195 del 22 agosto 2000, nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza, nel solo caso in cui siano individuate aree di danno esterne all'area dello stabilimento.

Le stesse informazioni sono trasmesse alle medesime autorità del gestore di nuovi stabilimenti all'atto della presentazione del rapporto preliminare di sicurezza all'autorità competente per il rilascio del nulla osta di fattibilità di cui all'art. 9 del

decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 o, per gli stabilimenti soggetti agli obblighi dei soli artt. 6 e 7 dello stesso decreto, all'atto della richiesta di concessioni e autorizzazioni edilizie.

7.2. Valutazioni fornite dall'autorità all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334

Contestualmente all'atto che conclude l'istruttoria tecnica, l'autorità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 trasmette alle autorità competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica e per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie:

— per gli stabilimenti sottoposti agli obblighi di cui all'art. 8 del decreto suddetto, le informazioni che il gestore è tenuto a riportare nel rapporto di sicurezza o nel rapporto preliminare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; il gestore assicura che tali informazioni siano raccolte ed evidenziate nel rapporto in modo organico e sistematico all'interno di un apposito allegato concernente elementi per la pianificazione del territorio;

— le eventuali variazioni intervenute in relazione alla stima delle aree di danno, alla classe di appartenenza dei depositi, alla categoria di frequenza degli eventi ipotizzati, rispetto alle informazioni trasmesse inizialmente dal gestore;

— gli elementi che debbono essere presi in considerazione per un più completo e corretto giudizio di compatibilità territoriale e ambientale, valutati, tra l'altro, sulla base di: presenza di specifiche misure di carattere gestionale; adozione di particolari ed efficaci tecnologie o sistemi innovativi; disponibilità di strutture di pronto intervento e soccorso nell'area; adozione di particolari misure di allertamento e protezione per gli insediamenti civili; adozione da parte del gestore delle misure tecniche complementari ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.